

**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE
GESTIONE
E CONTROLLO DI
BREMBO N.V.**

**Ai sensi dell'art. 6
del D. Lgs. 231/2001**

VI EDIZIONE

**Aggiornamento
Luglio 2026**

**PARTE
GENERALE**



PARTE GENERALE

INDICE

PARTE GENERALE.....	1
1. DEFINIZIONI.....	3
Abbreviazioni.....	4
2. PROFILO DELLA SOCIETÀ	4
3. NORMATIVA	6
3.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001.....	6
3.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO	7
3.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.....	19
3.4 ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE.....	19
4. IL MODELLO BREMBO	21
4.1 STRUTTURA DEL MODELLO BREMBO.....	21
4.2 DESTINATARI DEL MODELLO BREMBO	22
4.3 PRINCIPI ISPIRATORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.....	23
4.3.1 Principi ispiratori del Modello.....	23
4.3.2 Elementi costitutivi del Modello: i Brembo Corporate e Compliance Tools.....	24
4.3.3 Il Modello nei sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e di Corporate Governance di Brembo.....	26
A. Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi e "VOR" (Verklaring Omtrent Risicobeheersing).....	26
B. Sistema di Compliance.....	29
C. Modello 231 e Obiettivi di Sostenibilità.....	31
D. Modello 231, Cybersicurezza e Artificial Intelligence.....	32
Cybersicurezza e presidio del rischio informatico.....	32
Intelligenza artificiale e Modello di Governance.....	33
E. Sistema di Corporate Governance.....	33
F. Il Sistema Deleghe Brembo.....	34
4.4 FUNZIONE DEL MODELLO BREMBO.....	37
4.5 MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO BREMBO.....	38
4.5.1 Analisi dei rischi potenziali.....	39
4.5.2 Mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo..	39
4.5.3 Monitoraggio e aggiornamento dei Protocolli di Controllo.....	42
4.5.4 Adozione del Modello Brembo e suo costante aggiornamento.....	43
4.6 ORGANISMO DI VIGILANZA	44
4.6.1 Istituzione di un Organismo di Vigilanza.....	44
4.6.2 Obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza.....	48

4.6.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza	48
4.7 MODELLO BREMBO E SOCIETA' DEL GRUPPO.....	48
4.7.1 Società Italiane del Gruppo.....	49
4.7.2 Società Estere del Gruppo.....	49
A. Brembo Corporate and Compliance Tools.....	49
B. Compliance con le Normative Locali: Local Compliance Program	50
C. I rapporti con la Capogruppo in tema di compliance.....	50
D. Criteri di priorità per l'implementazione del sistema di Compliance presso le Società del Gruppo	51
4.8 RELAZIONI COMMERCIALI CON I BUSINESS PARTNERS.....	51
4.9 SISTEMA SANZIONATORIO.....	53
4.9.1 Principi Generali.....	53
4.9.2 Applicabilità nei confronti di operai, impiegati e quadri aziendali	54
4.9.3 Applicabilità nei confronti dei dirigenti aziendali.....	56
4.9.4 Applicabilità nei confronti degli amministratori.....	56
4.9.5 Applicabilità nei confronti di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con Brembo.....	56
4.10 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO BREMBO.....	57
4.11 SEGNALAZIONI DELLE IRREGOLARITÀ (WHISTLEBLOWING).....	58
5. INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI	60

1. DEFINIZIONI

- 1.1. *Attività sensibili*: le attività di Brembo nel cui ambito sussiste il rischio di commissione di Reati;
- 1.2. *Brembo o Società o Capogruppo*: Brembo N.V.
- 1.3. *Business Partners*: qualsiasi terza parte che agisce per conto di Brembo (ivi inclusi, fornitori, intermediari, agenti, consulenti, ecc.).
- 1.4. *CCNL*: i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative del personale dipendente attualmente in vigore ed applicati da Brembo.
- 1.5. *D. Lgs. 231/2001 o Decreto*: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n°231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” e successive modifiche e integrazioni.
- 1.6. *Direttiva (UE) 2019/1937*: Direttiva riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. Direttiva Whistleblowing).
- 1.7. *Delega Interna*: attribuzione interna di poteri connessi alla funzione, che per il loro esercizio non necessitano di procura notarile, riflessi nel sistema di comunicazioni organizzative.
- 1.8. *Dipendenti*: i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Brembo.
- 1.9. *Modello*: il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.
- 1.10. *Organismo di Vigilanza*: l’organismo previsto dal presente Modello.
- 1.11. *Presidente*: il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Brembo N.V.
- 1.12. *Reati/Reati presupposto*: la fattispecie di reati ai quali si applica la disciplina prevista D. Lgs. 231/2001, anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni.
- 1.13. *Società del Gruppo*: le società italiane ed estere controllate direttamente o indirettamente da Brembo, ai sensi dell’art. 2359 c.c.
- 1.14. *Soggetti Apicali*: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di Amministrazione o di

direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della società.

Abbreviazioni

- *CCRS*: Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
- *c.p.*: Codice penale italiano
- *c.p.p.*: Codice di procedura penale italiano
- *c.c.*: Codice civile italiano
- *IA*: Internal Audit GCF
- *LCA*: Legal and Corporate Affairs GCF – Governance & Compliance
- *OdV*: Organismo di Vigilanza
- *TUA*: Testo Unico dell'Ambiente (D. Lgs. n. 152/2006)
- *TUF.*: Testo Unico Finanziario (D.Lgs. n. 58 del febbraio 1998 – Legge Draghi)

2. PROFILO DELLA SOCIETÀ

Brembo N.V. (già "Brembo S.p.A.") è una società le cui azioni sono quotate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. e che, a partire dal 24 aprile 2024, ha trasferito la propria sede legale dall'Italia ai Paesi Bassi ("Trasformazione Transfrontaliera"), adottando la forma giuridica di una N.V. (*naamloze vennootschap* – società di capitali regolata dal diritto olandese sostanzialmente equivalente alla S.p.A. di diritto italiano); contestualmente, è stata istituita in Italia una sede secondaria ai sensi dell'art. 2508 c.c., dove la Società continua a mantenere tutte le proprie attività operative, le proprie persone e la propria sede fiscale.

A seguito della Trasformazione Transfrontaliera Brembo, in quanto società di diritto olandese, non è più soggetta alla normativa italiana di cui al Decreto Legislativo 231/2001, disciplinante la responsabilità amministrativa degli enti; tuttavia, mantenendo la propria sede operativa ed amministrativa in Italia, la Società continua ad applicare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi dell'art. 6 d.lgs. 231/2001. Allo stesso modo, l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto continua ad operare senza soluzione di continuità.

Brembo è leader globale nella progettazione e produzione di sistemi e componenti frenanti ad alte prestazioni per i principali produttori di auto, moto e veicoli commerciali. Fondata in Italia nel 1961, Brembo è rinomata per le sue soluzioni innovative per il primo equipaggiamento e l'aftermarket.

Guidata dal proprio *purpose* "Shaping a Zero-Accidents Future" e dalla propria visione strategica "Turning Energy into Inspiration", Brembo unisce eccellenza industriale e innovazione digitale per rendere sicurezza, prestazioni e sostenibilità parte integrante dell'esperienza di guida.

La Società, in qualità di *Solution Provider*, mira a un'integrazione ad alto valore aggiunto di prodotti e servizi per anticipare i macro-trend che stanno trasformando il settore automotive, quali elettrificazione, guida autonoma, digitalizzazione e sostenibilità; nel fare ciò, supporta i propri partner nell'elaborazione di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico alle sfide poste da questi nuovi paradigmi della mobilità, anche al fine di consentire l'ingresso della Società in settori di attività contigui a quello attualmente presidiato.

Alle attività "core" di settore si aggiungono, quindi, la realizzazione e l'acquisizione o la commercializzazione di tecnologie per l'analisi e l'elaborazione di dati e/o informazioni, nonché il relativo utilizzo e stoccaggio, al fine di eseguire servizi di consulenza su misura a favore di terzi e proporre e sviluppare soluzioni mirate a soddisfare specifiche esigenze tramite le proprie competenze tecniche e ingegneristiche. Brembo offre servizi innovativi di consulenza e svolge attività di ricerca in collaborazione con Enti, Università, Centri di Ricerca Nazionali e Internazionali al fine di perseguire la miglior qualità dei propri servizi, di garantire il loro contenuto innovativo e di mantenere il loro costante allineamento ai progressi tecnologici.

Al centro della visione strategica di Brembo c'è, inoltre, l'impegno verso la sostenibilità, che è diventata negli anni una caratteristica distintiva sempre più legata allo sviluppo del business e alla crescita dimensionale del Gruppo. Il Successo Sostenibile è una priorità che Brembo da sempre applica a tutte le proprie attività, ai prodotti e ai processi, ai collaboratori, alla filiera di fornitura e ai territori in cui il Gruppo opera, attraverso pratiche quotidiane volte a bilanciare le scelte industriali con la valutazione del loro impatto sociale e ambientale, tenendo sempre conto delle aspettative di tutti gli stakeholder del Gruppo e con un approccio globale che si ispira alle normative, alle linee guida e alle *best practices* internazionali¹.

L'impegno di Brembo per la sostenibilità si concentra sulla promozione di iniziative e azioni con particolare attenzione alla *governance*, alle pratiche operative corrette, ai lavoratori, alle comunità locali, all'ambiente e ai *business partners*. La volontà del Gruppo di operare in modo responsabile, anche per quanto riguarda la sostenibilità, ha portato all'implementazione di un sistema di governance dedicato alla supervisione di questi temi a livello globale, adottando un approccio strutturato alla gestione dei rischi ESG, in linea con le normative europee. Questo approccio mira a garantire una crescita sostenibile e contestualmente a prevenire i reati.

Il Gruppo opera in 18 Paesi di 4 continenti, con 39 siti produttivi e sedi commerciali, 10 centri di ricerca e sviluppo e 2 Brembo Inspiration Labs, contando sulla collaborazione di oltre 16.000 persone, di cui circa il 10% è composto da ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo.

Il Gruppo opera attraverso i propri marchi Brembo, AP, AP Racing, BYBRE, Breco, Marchesini, Sensify,

¹ Si veda: Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU, Dichiarazione Tripartita dei Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale dell'OIL, Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali, Dieci Principi del Global Compact dell'ONU, Agenda 2030 promossa dalle Nazioni Unite, Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, Carta Internazionale dei Diritti Umani.

SBS Friction, J. Juan e Öhlins.

3. NORMATIVA

3.1 IL DECRETO LEGISLATIVO N° 231/2001

Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e le sue successive modifiche ed integrazioni, recante le disposizioni normative concernenti la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* (di seguito "Decreto"), ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità della persona giuridica qualora determinati reati siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (*Soggetti Apicali*), nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della stessa;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a) (ad esempio, dipendenti).

Si sottolinea che la responsabilità della società è:

- *"aggiuntiva e non sostitutiva"* a quella delle persone fisiche che hanno realizzato materialmente il reato (responsabilità che quindi resta regolata dal diritto penale comune);
- *diretta ed autonoma* rispetto a quella della persona fisica.

La responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto mira innanzitutto a colpire il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione di alcune, individuate, fattispecie criminose (reati-presupposto).

Per tali motivi l'apparato sanzionatorio predisposto dal legislatore in caso di commissione dei Reati ha il preciso intento di colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica con la previsione di quattro differenti tipi di sanzione, che si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato (art. 22): le sanzioni amministrative pecuniarie (art.10), le sanzioni interdittive (art.13), la pubblicazione della sentenza (art. 18) e la confisca (art.19).

La sanzione base comminata per ogni illecito amministrativo dipendente da Reato, che costituisce il perno del sistema sanzionatorio del decreto, è la sanzione pecuniaria.

Per la quantificazione della sanzione pecuniaria, si fa tradizionalmente riferimento ad un duplice limite quantitativo e qualitativo attraverso il sistema delle quote: in relazione a ciascun Reato viene stabilito

un numero di quote, che deve necessariamente rispettare un quantum minimo e massimo, che si assesta tra le 100 e le 1000 quote, e ciascuna quota può avere un valore che oscilla dai 258 euro ai 1.549 euro. I criteri di riferimento per la determinazione del numero delle quote da irrogare (art. 11 del Decreto) sono la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'ente e l'attività messa in opera da quest'ultimo per prevenire il Reato.

In affiancamento al sistema tradizionale di determinazione della pena pecuniaria basato sulle quote è stato introdotto, ad opera del d.lgs. 211/2025, mediante l'inserimento del comma 3-bis all'art. 10 del Decreto, un sistema più strettamente connesso alle dimensioni globali dell'ente in termini di fatturato. Nei soli casi esplicitamente previsti dal Decreto stesso, la sanzione pecuniaria è determinata in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria. Quando non è possibile accertare il fatturato globale totale dell'ente, la sanzione pecuniaria è applicata in un importo fisso, determinato nel minimo e nel massimo edittale direttamente dalla legge in relazione a ciascun illecito.

Per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive temporanee (di durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni)², quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o revoca di autorizzazioni o licenze o connessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'esclusione da finanziamenti agevolati o simili sussidi, o revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzazione dei beni o servizi.

Il giudice può erogare le predette misure quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal Reato un profitto di rilevante entità ed il Reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui direzione (in quest'ultimo caso, le carenze organizzative devono averne determinato o agevolato la commissione);
- sussiste la reiterazione dell'illecito.

Nei casi di applicazione delle sanzioni interdittive, può essere anche disposta la pubblicazione della sentenza di condanna.

3.2 I REATI PREVISTI DAL DECRETO

Le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto e che quindi comportano, se accertata, la responsabilità a carico della persona giuridica, sono le seguenti (di seguito "Reati"):

² La sanzione interdittiva può essere definitiva se l'ente ha tratto dal Reato un profitto rilevante e se è già stato condannato all'interdizione temporanea almeno 3 volte negli ultimi 7 anni.

Artt. 24) e 25) Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e

25 del D. Lgs. 231/2001, e successive modifiche, da ultimo rubriche sostituite dall'art. 5 del D.Lgs. n.75/2020)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, 2° comma, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [reato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020];
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art.2 della Legge 23 dicembre 1986 n. 898) [reato inserito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 75/2020];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [reato inserito dall'articolo 5, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 75/2020];
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.) [reato inserito dall'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [reato inserito dall'articolo 5, comma 1, lett.b, del D.Lgs. n. 75/2020];
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti Internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di organizzazioni internazionali e di funzionari della Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.) [rubrica sostituita dall'articolo 1, comma 1, lett.o), della Legge 09 gennaio 2019, n. 3];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [come modificato da L.114/2024];
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [reato inserito dall'articolo 6-ter D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito in Legge 9 ottobre 2023, n. 137];
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) [reato inserito dall'articolo 6-ter D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito in Legge 9 ottobre 2023, n. 137].

Art. 24 - bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Articolo introdotto da Legge 48/2008, modificato da L. 90/2024)

- Falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p., come modificato da L. 90/2024);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p., come modificato da L. 90/2024);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p., come modificato da L. 90/2024);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p., come modificato da L. 90/2024);
- Estorsione mediante la commissione di reati informatici (art. 629, comma 3, c.p., introdotto da L. 90/2024);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p., come modificato da L. 90/2024);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635 ter c.p., come modificato da L. 90/2024);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p., come modificato da L. 90/2024);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1) [articolo introdotto dalla Legge 90/2024]
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p., come modificato da L. 90/2024);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica [reato inserito dall'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105].

Art. 24-ter) Delitti di criminalità organizzata [Articolo aggiunto dalla L. 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29, e successive modifiche]

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416, sesto comma, c.p.);
- Traffico di organi prelevati da persona vivente (Art.601 bis c.p. inserito limitatamente all'ipotesi di reato scopo ex art. 416, comma 6. c.p. dalla Legge 236/2016 in vigore dal 07.01.2017);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);

- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (*) (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

() Escluse quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la "Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi" escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.*

Art. 25-bis) Reati di falso nummario [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1) Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p., come modificato dalla L. 27 dicembre 2023, n. 206);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione dei segni di indicazione geografiche e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Frode alimentare (art. 517-sexies c.p. – reato inserito dall'art. 1, comma 2 della L. 21 aprile 2026, n. 75);
- Commercio di alimenti con segni mendaci (art. 517-septies c.p. – reato inserito dall'art. 1, comma 2 della L. 21 aprile 2026, n. 75).

Art. 25-ter) Reati societari [introdotto dal D. Lgs. 231/2001 e sue successive modifiche³]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle Società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., così come modificato dal D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e dalla Legge 09 gennaio 2019, n. 3);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.) [reato inserito dall'articolo 4, del D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38 e modificato dalla Legge 09 gennaio 2019, n. 3]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (artt. 29 e 54 D.Lgs. 19/2023) [reato inserito aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]⁴.

³ Reato di Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.) abrogato dal D.Lgs. 39/2010 art. 37 comma 34. Cfr. Sentenza - 22 settembre 2011 (c.c. 23 giugno 2011) n. 34476 - Corte di Cassazione - Sezioni Unite Penali la quale precisa che il D.Lgs. n. 39/2010 (revisione legale), nell'abrogare e riformulare il contenuto precettivo dell'art. 174-bis T.U.F. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione), non ha influenzato in alcun modo la disciplina propria della responsabilità amministrativa da reato dettata dall'art. 25-ter D.Lgs. 231/2001, poiché le relative fattispecie non sono richiamate da questo testo normativo e non possono conseguentemente costituire fondamento di siffatta responsabilità.

⁴ Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere. Ai sensi dell'art. 56 di tale decreto, a partire dalla data del 3 luglio 2023, entrano in vigore le disposizioni, relative alle "operazioni transfrontaliere e internazionali nelle quali nessuna delle società partecipanti, alla medesima data, ha pubblicato il progetto".

Art. 25-quater) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999⁵

Art. 25-quater 1) Infibulazione (Legge 7/2006)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.).

Art. 25-quinquies) Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater, c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies, c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Approfittamento della vittima di riduzione in schiavitù o di tratta (art. 601.1 c.p., reato inserito dal D.lgs. 12 giugno 2026, n. 115);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [reato inserito dall'articolo 6, del Legge 29 ottobre 2016, n. 199];
- Adescamento di minorenni (Art. 609-undecies c.p.).

Art. 25- sexies) Reati di Market Abuse

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 t.u.f.);
- Manipolazione di mercato (art. 185 t.u.f.).

Art. 25- septies) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Legge 123 / 2007)

⁵ Si segnala, da ultimo, l'introduzione tramite il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, dei nuovi reati presupposto "Detenzione di materiale con finalità di terrorismo" (art. 270-quinquies.3 c.p.) e "Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti" (art. 435 c.p.).

Art. 25 - octies) Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 231/2007 – e modificato

dal D.Lgs. 195/2021⁶]

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186]⁷.

Art. 25 – octies.1) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

[Articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021⁵ e modificato dalla L.n.137/2023]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184];
- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p., come recentemente modificato dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19) – [reato inserito dall'articolo 6-ter D.L. 10 agosto 2023, n. 105, convertito in Legge 9 ottobre 2023, n. 137 e modificato dal D.L. 19/2024];
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184];
- Delitto di «frode informatica» (art. 640 ter c.p.) – [reato inserito dall'articolo 3 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184].

Art. 25 – octies.2) – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 211/2025]

- Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.);
- Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.);
- Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quater c.p.);
- Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 1-bis, D.Lgs. 286/1998).

⁶ Il D.Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021 – di attuazione della Direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla «lotta al riciclaggio mediante diritto penale» introduce nell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 nuovi reati presupposto dei «delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi.

⁷ Il principio di tassatività dei reati-presupposto è stato messo in discussione dai più recenti orientamenti interpretativi secondo i quali l'ente potrebbe incorrere nella responsabilità 231 anche per fattispecie (da cui è derivato il provento illecito che caratterizza l'autoriciclaggio) non comprese nel catalogo dei reati presupposto del Decreto 231. A tal proposito, Brembo aderisce all'orientamento interpretativo secondo cui la responsabilità 231 dell'ente deve invece essere circoscritta ai casi in cui il reato base dell'autoriciclaggio sia anche uno dei reati-presupposto indicati nel Decreto 231; in ogni caso, qualora tale responsabilità dovesse ritenersi configurabile anche in presenza di ulteriori fattispecie di reato presupposto, al fine di proteggere Brembo dal rischio di commissione di fattispecie di riciclaggio e autoriciclaggio, sono state previste nel Modello misure di prevenzione e strumenti di controllo a presidio dei sopra citati rischi-reato che possano derivare anche da fattispecie differenti dai reati presupposto contemplati dal Decreto 231.

Art. 25 – novies) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati [dalla SIAE]; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1, modificato dalla L.166/2024);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2, modificato dalla L.166/2024);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-ter l. 633/1941, modificato dalla L.166/2024);
- Mancata comunicazione [alla SIAE] dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941, modificato dalla L.166/2024);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

Art. 25 – decies) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e rinumerato dal

D.Lgs. del 7 luglio 2011 n.121, art. 2]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25 – undecies) Reati Ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs. del 7 luglio 2011 n.121, art. 2, e sue successive modifiche]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p., come modificato dalla L. n. 137/2023);
- Commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p., introdotto da D.lgs. 81/2026);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p., come modificato dalla L. n. 137/2023);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p. – reato inserito dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p. – reato inserito dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p. – reato inserito dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o Deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 TUA);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis TUA – reato inserito dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147);
- Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter TUA – reato inserito dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis TUA – reato inserito dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147);
- Inquinamento / Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA - richiamo da intendersi riferito all'art. 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA);

- Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis TUA);
- Sanzioni in tema di esercizio di stabilimenti - Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA);
- Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992);
- Utilizzo di Sostanze Lesive per l'ozono (art. 3 L. 549/1993);
- Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007);
- Produzione e commercio di sostanze ozono-lesive (art. 4 D.lgs. 81/2026);
- Produzione e commercio di gas a effetto serra (art. 5 D.lgs. 81/2026).

Art. 25 – duodecies) Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998, come modificato dal D.L. n. 20/2023);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 come modificato dal D.L. n.20/2023).

Art. 25 – terdecies) Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 bis, della L. 654/1975 – richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018).

Art. 25 – quaterdecies) Frode Sportiva [art. aggiunto dalla L. 3 maggio 2019 n. 39]

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività da giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/1989).

Art. 25 – quinquiesdecies) Reati tributari [Articolo aggiunto dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (nota come Decreto Fiscale) – di conversione del Decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124 recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione Infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000) [Delitto inserito dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Omessa Dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) [Delitto inserito dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis del D.Lgs. 74/2000);

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000);
- Indebita Compensazione (art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000) [Delitto inserito dal D.Lgs. n. 75/2020];
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000).

Art. 25 – sexiesdecies) Contrabbando [Articolo aggiunto dal D.Lgs. 75/2020 di attuazione della Direttiva PIF UE 2017/1371, modificato dal D.lgs. 141/2024]

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art 78 D.Lgs. n.141/2024);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art 79 D.lgs. n.141/2024);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art 80 D.Lgs. n.141/2024);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art 81 D.Lgs. n.141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art 82 D.Lgs. n.141/2024);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art 83 D.Lgs. n.141/2024);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art 84 D.Lgs. n.141/2024);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati (art 85 D.Lgs. n.141/2024)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art 86 D.Lgs. n.141/2024);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art 88 D.Lgs. n.141/2024)
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art 40 D.lgs. n.504/1995);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art 40-bis D.lgs. n.504/1995);
- Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art 41 D.lgs. n.504/1995);
- Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art 42 D.lgs.n.504/1995);
- Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sulle alcole e sulle bevande alcoliche (art 43 D.lgs. n.504/1995);
- Circostanze aggravanti (art 45 D.lgs. n.504/1995);
- Alterazioni di congegni, impronte e contrassegni (art. 46 D.lgs. n.504/1995).

Art. 25-septiesdecies) Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022 e modificato dalla L.n.6/2024]

- Furto di beni culturali (art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);

- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p., come modificato dalla L. n. 6/2024);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.);

Art. 25-duodevicies) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla Legge n. 22 del 9 marzo 2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Art. 25-undevicies) Delitti contro gli animali [Articolo aggiunto da L. 82/2025]:

- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
- Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
- Spettacoli o manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.);
- Divieto di combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
- Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).

Legge n.146 / 2006: Criminalità organizzata transnazionale ⁸

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater del DPR 43/1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 309/1990);
- Reato concernente il traffico di migranti (art. 12 D.Lgs 286/1998);
- Induzione a rendere dichiarazioni o a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

⁸ Reato di Riciclaggio e impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (art. 648, 648 bis e 648 ter c.p. [Abrogato in occasione dell'introduzione dell'art. 25 - octies])

3.3 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

La Società può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero (come previsto dall'Art.4 del Decreto).

Ove questi siano commessi in parte all'estero ed in parte in Italia, ai sensi dell'Art 6 comma 2 del Codice Penale⁹, la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia e potrebbe riguardare anche i reati eventualmente commessi dai dipendenti distaccati all'estero presso altre società del Gruppo Brembo, quando il reato è commesso nell'interesse e/o vantaggio della società distaccante (art. 5 d.lgs. 231/2001) e quando ricorrono tutte le condizioni sostanziali e processuali di cui all'art. 4 del Decreto sopra richiamate.

In particolare, per quanto riguarda i reati commessi interamente all'estero da soggetti, apicali o sottoposti, riconducibili alla Società, quest'ultima risponde nelle ipotesi previste dal Codice Penale agli articoli 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

La Società ha pertanto adottato dei presidi deputati anche a prevenire e gestire tale rischio, tra cui:

- l'adozione di un Codice Etico unico per tutto il Gruppo che garantisca uniformità nei principi di condotta e dei Brembo Corporate e Compliance Tools, che costituiscono ulteriori strumenti atti a garantire l'efficacia del sistema di controllo preventivo a livello di Gruppo e rilevanti anche ai fini del D. Lgs. 231/2001;
- una mappatura dei rischi specifici che tiene conto delle diverse legislazioni applicabili ed effettuata a livello locale;
- l'adozione di programmi di compliance alle diverse normative dei paesi ove Brembo opera direttamente o tramite le proprie società controllate, e idonei a prevenire rischi di reato del distaccato;
- la predisposizione di flussi informativi costanti tra le società del Gruppo e la Capogruppo verso le funzioni di corporate e, sia periodicamente sia su richiesta, verso l'Organismo di Vigilanza;
- la costante formazione del personale che opera nelle società del Gruppo in materia di compliance e di business ethics.

3.4 ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE

Elemento costitutivo della responsabilità dell'ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in essere "nell'interesse o a vantaggio della società" e non "nell'interesse

⁹ Art 6, comma 2 c.p.: "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione".

esclusivo proprio o di terzi”.

La nozione di “interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il “vantaggio” fa riferimento all’oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell’ente.¹⁰ Al riguardo, nella predisposizione del Modello, e nella sottostante valutazione dei rischi, si è tenuto conto della giurisprudenza consolidata della Cassazione – ribadito anche dalle Linee Guida di Confindustria - che evidenzia la nozione di interesse in chiave oggettiva, valorizzando la componente finalistica della condotta¹¹. Il vantaggio si caratterizza invece nei reati dolosi come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest’ultimo¹², anche in termini di risparmio di spesa¹³. La nozione di vantaggio assume una connotazione differente nei reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza e reati ambientali) nei quali l’evento lesivo non esprime l’interesse dell’ente e non si traduce in un vantaggio per lo stesso: in tali casi l’interesse o vantaggio dovrebbero piuttosto riferirsi alla condotta inosservante delle norme cautelari (es. nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell’incremento della produttività, sacrificando l’adozione di presidi antinfortunistici)¹⁴.

Venendo ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all’ente per il fatto di reato, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei Reati.

Il Decreto prevede infatti, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità per l’ente quando questo dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire la realizzazione dei Reati;
- di aver istituito un Organismo di Vigilanza all’interno della società, dotato di completa autonomia di iniziativa e controllo, nonché con specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e sul suo aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il Reato abbiano agito eludendo fraudolentemente il Modello;
- che non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza a tale scopo preposto.

¹⁰ Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’interesse è quello che ha animato *ex ante* la condotta del soggetto qualificato, mentre il vantaggio è quello obiettivamente conseguito *ex post* per effetto dell’illecito (Cass., sez II pen., 20.12.2005 – 30.01.2006, n. 3615).

¹¹ Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018; Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020.

¹² Cass., II Sez. pen., sent. n. 295/2018.

¹³ Cass., IV Sez. pen., sent. n. 31210/2016, Cass., IV Sez. pen., sent. n. n. 3731/2020.

¹⁴ Cass., IV Sez. pen., sent. n. 16713/2018, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 48779/2019, Cass. pen. Sez. III, sent. n. 3157/2019, Cass., IV Sez. pen., sent. n. 3731/2020.

In particolare, per evitare la responsabilità, la società deve dimostrare l'assenza di colpa organizzativa, cioè che il Reato è stato commesso nonostante essa avesse adottato tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione.

Resta inteso che il Modello per avere efficacia esimente deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree di rischio di commissione dei Reati attraverso un adeguato processo di valutazione dei rischi;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei Reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
5. configurare un sistema disciplinare sanzionatorio per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso, ivi incluse quelle della Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11.

L'adozione del Modello è responsabilità dell'organo dirigente.

Il Decreto prevede che i Modelli possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

4. IL MODELLO BREMBO

4.1 STRUTTURA DEL MODELLO BREMBO

Il Modello di Brembo è costituito da:

- la Parte Generale ove sono illustrati il profilo della società, la normativa di riferimento, i principi ispiratori e gli elementi costitutivi del modello (sistema di corporate governance, sistema di controllo interno, principi del sistema deleghe, codice etico), la funzione del Modello, le modalità di costruzione del Modello, la struttura del Modello, i destinatari, i rapporti con le società del gruppo, il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, nonché il sistema disciplinare e le misure da adottare per la relativa formazione, diffusione e per le modifiche e l'aggiornamento.
- le Parti Speciali e le relative Schede "Analisi Attività Sensibile" (ad uso esclusivo interno alla Società) relative alle specifiche tipologie di Reati la cui commissione è ritenuta astrattamente ipotizzabile in Brembo in ragione del proprio profilo e dell'attività svolta, di seguito elencate:
 - Parte Speciale – Reati contro la PA, Reati di Corruzione/Induzione e in materia di Import-Export (che include anche il Reato di Contrabbando e i Reati in materia di sottrazione all'accertamento delle accise), Reati in materia di violazione delle misure restrittive dell'Unione Europea e Reati in materia di Strumenti di Pagamento diversi dai Contanti limitatamente all'*Indebito utilizzo e falsificazione*

di carte di credito e di pagamento (art 493-ter c.p.);

- Parte Speciale – Reati Societari;
 - Parte Speciale – Reati di Market Abuse;
 - Parte Speciale – Reati in materia di Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro;
 - Parte Speciale – Reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Autoriciclaggio;
 - Parte Speciale – Reati Informatici e Trattamento illecito di dati;
 - Parte Speciale – Reati a tutela della Proprietà Intellettuale;
 - Parte Speciale - Reati di Criminalità Organizzata nazionale e transnazionale;
 - Parte Speciale – Reati Ambientali;
 - Parte Speciale – Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare.
 - Parte Speciale – Reati Tributari
- I Brembo Corporate e Compliance Tools, di cui al successivo § 4.3.2.
 - Il Sistema Disciplinare Aziendale in conformità al sistema di cui al CCNL applicato (descritto altresì nel successivo § 4.9).
 - Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza di cui all'Allegato E.

4.2 DESTINATARI DEL MODELLO BREMBO

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, ai dipendenti di Brembo, anche se distaccati all'estero per lo svolgimento dell'attività, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo a Brembo, operano su mandato o sono legati a Brembo da contratti rientranti nella c.d. para-subordinazione.

La Società comunica il presente Modello attraverso le modalità più idonee per l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, i quali devono rispettare puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con Brembo. Brembo a tal fine organizza attività formative volte a far conoscere il Modello a tutti i soggetti interessati come previsto nel successivo § 4.10.

Brembo condanna qualsiasi comportamento che sia difforme alla legge e alle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell'interesse di Brembo ovvero con l'intenzione di arrecarle vantaggio.

Il Modello si applica anche nei confronti dei Business Partners in virtù di quanto specificato nel successivo § 4.8.

4.3 PRINCIPI ISPIRATORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.

4.3.1 Principi ispiratori del Modello

La predisposizione, così come le successive attività di aggiornamento del Modello, hanno costituito un'occasione per rafforzare il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi di Brembo e sensibilizzare le risorse impiegate nel processo di elaborazione e di risk assessment rispetto al tema del controllo dei processi aziendali anche in un'ottica di prevenzione attiva dei Reati.

Nella predisposizione del proprio Modello, Brembo si è ispirata alle "Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo" elaborate da Confindustria, emesse per la prima volta il 7 marzo 2002 e di volta in volta tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti punti fondamentali:

- individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
- valutazione del sistema di controllo interno già implementato dalla società e individuazione delle eventuali aree di miglioramento nell'ottica di prevenzione dei Reati;
- predisposizione/aggiornamento del sistema di controllo al fine di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Al raggiungimento di tali obiettivi concorre l'insieme coordinato di tutte le strutture organizzative, attività e regole operative applicate – su indicazione del vertice apicale – dal management e dal personale aziendale, volto a fornire una ragionevole sicurezza in merito al raggiungimento delle finalità rientranti in un buon sistema di controllo interno.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo inoltre deve essere uniformato ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- documentazione dei controlli.

4.3.2 Elementi costitutivi del Modello: i Brembo Corporate e Compliance Tools

Come si è visto sopra, il Modello di Brembo si compone, oltre che della presente Parte Generale e delle successive Parti Speciali, anche dei Brembo Corporate e Compliance Tools, che costituiscono ulteriori strumenti atti a garantire l'efficacia del sistema di controllo preventivo predisposto in azienda e rilevanti anche ai fini del D. Lgs. 231/2001 (v. sopra § 4.1 - Struttura del Modello Brembo).

L'esigenza di includere nel perimetro del Modello adottato da Brembo in conformità al D. Lgs. 231/2001 anche un set di presidi e procedure di controllo e di documenti denominati Brembo Corporate Compliance Tools, deriva *non solo* dalla necessità per la Società di tenere conto dei presidi e delle procedure di controllo esistenti e già operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e di controllo sulle Attività Sensibili, *ma altresì*: (a) dal fatto che l'eterogeneità delle fattispecie dei Reati e il diverso impatto che esse hanno sulle attività aziendali richiede un articolato approccio all'attività di predisposizione e implementazione dei relativi presidi e procedure di controllo e (b) dal fatto che è la stessa normativa applicabile a richiedere la predisposizione e implementazione di specifici documenti di *compliance* (si pensi, al Codice Etico o al Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008).

Per Brembo Corporate e Compliance Tools - da considerarsi vero e proprio elemento costitutivo e parte integrante del Modello - s'intendono le seguenti tipologie di documenti, presidi e procedure di controllo, organizzati gerarchicamente come segue:

- il [Codice Etico](#), nel quale sono espressi i principi generali ed i valori cui deve essere ispirata l'attività di tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per Brembo anche a beneficio di tutti i portatori di interesse o cosiddetti "stakeholders" e con riferimento sia ai reati dolosi sia al reato di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- le **Brembo Compliance Guidelines**, ad uso esclusivo interno alla Società, approvate dal Consiglio di Amministrazione, che sintetizzano le principali regole di comportamento indicate nelle Parti Speciali da adottare in Brembo per prevenire la commissione dei Reati e che costituiscono uno strumento per rendere più fruibili ed immediati i contenuti delle singole Parti Speciali ai destinatari del Modello Brembo e pertanto per guidare l'adozione da parte delle Società del Gruppo dei propri Local Compliance Programs.
- Il [Codice di Condotta Anticorruzione](#), approvato dal Consiglio di Amministrazione, il quale garantisce i principi di trasparenza, assicura la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anticorruzione in qualsiasi luogo in cui Brembo e tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per Brembo svolgono la propria attività. Tale documento stabilisce inoltre la politica di Brembo in merito a ricezione e offerta di omaggi, ospitalità ed intrattenimenti (ossia erogazioni gratuite di beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni) e definisce le responsabilità di ognuno affinché vengano rispettati i più elevati standard di integrità e non sorga il

sospetto di una motivazione inappropriata alla base dell'offerta o dell'accettazione dell'omaggio o dell'atto di ospitalità, ovvero un'influenza indebita esercitata sul ricevente o da parte del ricevente che accetti tale offerta.

- La [Human Rights Policy](#), che esprime l'impegno di Brembo nel rispettare i più alti standard etici e i diritti umani in tutte le sue attività e lungo la *supply chain*.
- Il [Codice di Autodisciplina per lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale](#), approvato dal Consiglio di Amministrazione, volto ad individuare i principi e le linee guida che tutte le attività di Brembo devono seguire nello sviluppo e nell'utilizzo, diretto o indiretto, di sistemi di A.I., terzi o proprietari, in linea con il Codice Etico e le altre policy di Brembo.
- La [Brembo Policy on Non Discrimination & Diversity](#), aggiornata al fine di renderla *compliant* al Codice di Corporate Governance olandese e al Codice civile olandese, che prevedono l'obbligo di adottare una Policy che stabilisca obiettivi specifici, appropriati e ambiziosi per raggiungere un buon equilibrio nella diversità di genere e negli altri aspetti D&I rilevanti per l'azienda, per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Amministrazione e del *senior management*.
- Le **Procedure Gestionali, Istruzioni** e le correlate **Matrici Autorizzative Interne di Brembo** richiamate nelle Schede Attività Sensibili in quanto rilevanti ai fini preventivi previsti dal Decreto, e disponibili sul portale aziendale. Altri Sistemi di gestione e/o procedure preposti in determinate aree aziendali in ottemperanza a specifiche normative applicabili ma rilevanti anche ai fini del Decreto, quali:
 - il **Sistema di Gestione per la Qualità Brembo**, certificato in accordo alla specifica tecnica ISO/TS 16949;
 - i **Sistemi di Gestione Sicurezza e di Gestione Ambiente Brembo**, certificati in base alle norme ISO 45001:2018 (sicurezza) e ISO 14001:2004 (ambiente)¹⁵;
 - il **Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni Brembo**, certificato in base alla norma ISO 27001 nonché al Tisax (standard di sicurezza dedicato al settore automobilistico), che include anche un framework di prevenzione e gestione dei rischi cyber finalizzato alla continuità operativa, alla disponibilità, integrità e riservatezza dei dati, garantendo, tra l'altro, la compliance al Regolamento UE GDPR, alla Direttiva UE NIS 2 e al relativo Decreto Legislativo di attuazione, al Regolamento UE AI Act e alle diverse normative applicabili;
 - il **Tax Control Framework**, di cui fan parte la Global Tax Strategy, la Strategia Fiscale di Brembo N.V., il Tax Compliance Model e la Policy di Gestione del Rischio Fiscale Interpretativo;
 - tutte le **procedure ed istruzioni** aziendali inerenti al **sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting** ed il sistema di mappature e test periodici di controllo sulle procedure amministrative-contabili e finanziarie ed il **Manuale "Accounting Policy"** che individua, tra l'altro, le modalità di gestione contabile delle risorse finanziarie di Brembo;
 - procedure e manuali informatici;
 - le procedure interne di attuazione del **Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi** di cui

¹⁵ In Brembo le certificazioni ambientali e di sicurezza sono ottenute a livello di sito, non di ragione sociale.

all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008;

- le **disposizioni organizzative**, gli **organigrammi** emessi dalla GCF People & Organization, le **job description** ed il **sistema incentivante**.

4.3.3 Il Modello nei sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e di Corporate Governance di Brembo

Brembo è consapevole che il Modello, per espressa previsione normativa, risponde solo ad una parte degli obiettivi di *compliance*. Come si è visto, il Modello agisce a prevenzione della realizzazione di alcuni reati-presupposto (quelli sopra definiti come Reati) commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente da soggetti cd. apicali o sottoposti ad altrui direzione, da cui potrebbe derivare una responsabilità per l'ente stesso. Nel concreto, quindi, gli obiettivi del Modello sono necessariamente specifici, a presidio del rischio di realizzazione di alcuni illeciti in azienda.

Nell'ottica di perseguire la totalità degli obiettivi di *compliance* Brembo ha pertanto integrato il proprio Modello all'interno del preesistente (e costantemente aggiornato, anche alla luce della normativa, delle disposizioni di autodisciplina e delle *best practices* interne e internazionali) Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi, di cui è parte rilevante anche il Sistema di Corporate Governance. Per tale ragione, nei successivi § A, B e C viene fornita una sintetica descrizione di questi sistemi (analizzati più nel dettaglio nella sezione dedicata alla "Governance" dell'Annual Report pubblicato dalla Società ai sensi del Codice Civile olandese).

A completamento della descrizione del complessivo sistema di *compliance* di Brembo, nel § D seguente viene fornita una sintetica descrizione anche del **Sistema Deleghe Brembo** (il sistema di deleghe, poteri di firma e di procure che assicurano una chiara e trasparente rappresentazione del processo di formazione e di attuazione delle decisioni aziendali in coerenza con l'organigramma aziendale): anch'esso parte del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi nonché strumento di presidio alla prevenzione dei Reati in linea con le disposizioni del Decreto.

A. Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi e "VOR" (*Verklaring Omtrent Risicobeheersing*)

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi di Brembo (di seguito per brevità "Sistema") svolge un ruolo centrale nel sistema di *compliance* con il D. Lgs. 231/2001 di Brembo. Al Sistema (e alle sue componenti) è invero affidato (anche) il compito di garantire l'efficace attuazione del Modello.

Ai sensi del Codice di Corporate Governance olandese (2025), il Consiglio di Amministrazione è responsabile del monitoraggio continuo della progettazione e dell'efficacia operativa del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e ne valuta annualmente l'adeguatezza e l'efficacia, dandone conto mediante una specifica dichiarazione inclusa nella relazione sulla gestione contenuta nell'Annual

Report (*Verklaring Omtrent Risicobeheersing*, o “VOR”). In tale dichiarazione, il Consiglio esprime la propria valutazione sullo SCIR, con particolare riferimento ai rischi operativi e di compliance, in coerenza con la strategia aziendale e con la propensione al rischio (“risk appetite”) definita dal Consiglio medesimo.

La gestione del rischio è un processo continuo e trasversale, all’interno del quale i diversi rischi vengono analizzati considerando sia la probabilità che si verifichino sia il loro potenziale impatto economico, operativo, normativo e reputazionale. In questo quadro, il sistema di controllo interno assume un ruolo centrale ed è supervisionato direttamente dagli organi di governance della società: il Consiglio di Amministrazione, insieme al Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, monitora l’efficacia complessiva del SCIR, mentre funzioni specialistiche come Internal Audit, Compliance, Finance, Sustainability e Cybersecurity contribuiscono al monitoraggio operativo e alla gestione quotidiana delle diverse aree di rischio. L’approccio adottato da Brembo segue una logica di Enterprise Risk Management (ERM), quindi non limitata al solo controllo dei rischi finanziari, ma estesa a tutti gli aspetti che possono influenzare il business nel lungo periodo, inclusi i fattori ESG, il contesto geopolitico e l’evoluzione tecnologica del settore automotive.

In particolare, la gestione del rischio è integrata nei processi organizzativi ed incorporata in tutte le prassi e i processi dell’organizzazione in modo pertinente, efficace ed efficiente. Infatti, essa è parte integrante dei processi decisionali e di gestione del business, ivi inclusi la pianificazione strategica e operativa, la gestione delle nuove iniziative di business e del cambiamento ad esse connesso.

In questo contesto, Brembo ha formalizzato la propria propensione al rischio attraverso l’adozione di un *Risk Appetite Framework* (RAF), documento attraverso cui la Società definisce il livello e la tipologia di rischio che la stessa è disposta ad assumere in funzione dei propri obiettivi strategici, nell’ottica di una cultura aziendale che prevede l’assunzione di rischi in maniera consapevole. Per quanto riguarda le tematiche di compliance è stato assegnato un livello di propensione al rischio definito di “tolleranza zero” in quanto Brembo fa tutto il possibile per evitare i rischi, adottando misure rigorose per prevenire le violazioni.

Il Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi si articola come illustrato nel seguente schema.

Institutional Steering Bodies Governance	Board of Directors			Institutional Supervisory Bodies
	Executive Chairman	Chief Executive Officer	Director in charge of IC RMS	
II Level Operational Bodies Risk & Control Drivers	Specific subjects or areas that on the basis of their organizational role: • oversee the process of detecting, appraising, managing and controlling risks related to company operations, ensuring their coherence with company objectives and addressing segregation criteria that allow for efficient monitoring; • ensure compliance with specific regulations and oversee the risk of non-compliance with regulations; • steer, coordinate and control the I level bodies in relation to the application of the directives given to them.			Independent Auditors Audit, Risk and Sustainability Committee Supervisory Committee
	Sustainability & Risk GCF • Chief Sustainability & Risk Officer • Sustainability Manager • Risk & Insurance Management Coordinator	Legal and Corporate Affairs GCF • Chief Legal and Corporate Affairs Officer • VP Legal and M&A • Trademark and Legal GCFs Counsel • Governance, Compliance & Regulatory Senior Manager	GDPR • Privacy & AI Supervisory Board Committee • Data Protection Officer	
	Administration and Finance GCF • Chief A&F Officer • Financial Compliance Manager • VP Treasury & Credit Management • VP Tax • Management & Statutory Reporting Senior Manager	Investor Relations GCF • Chief Investor Relations Officer • Investor Relations Senior Manager	Financial Control GCF • Chief Financial Control Officer • VP Financial Control • Financial Control Senior Manager • Financial Controller	
		Security • Security Manager		
	Transformation GCF • Chief Transformation Officer • VP Information Security & Infrastructure • ICT Risk Management & Compliance Coordinator	People & Organization GCF • Chief People & Organization Officer • VP Talent & Organization Development • VP Total Reward	Quality GCF • Chief Quality Officer • Quality System & Process Quality Senior Manager • Product Regulations and Warranty Manager	
	Industrial Operations GCF • Chief Industrial Operations Officer • VP Real Estate Development • VP Environment & Energy • VP Health & Safety • VP Production System	Purchasing GCF • Chief Purchasing Officer • Purchasing Excellence and Supplier Sustainability Manager	R&D GCF • Chief R&D Officer • System & Safety Engineering Manager • IPR Senior Manager	
	I Level Operational Bodies Risk & Control Owners	Specific subjects or areas that define risks and manage them through the line controls, contained in the operational processes		
Managers of specific areas or subjects				
Employers		Data Protection Contacts	231 Team	
Process Owner		Information Owner	Company meetings	
Management		Employees		

I principali ruoli e funzioni organizzative del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sono:

- il Consiglio di Amministrazione che, con il supporto del CCRS, esercita funzioni di indirizzo e valutazione del SCIR (anche tramite la dichiarazione del VOR), ne assicura la progettazione, il monitoraggio continuo, l'adeguatezza, l'efficacia e la coerenza con la strategia e il profilo di rischio aziendale, approvando i principali strumenti di governance, sostenibilità e compliance e promuovendo gli interventi di miglioramento del sistema;
- il Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato che, negli ambiti di rispettiva competenza e in funzione delle deleghe attribuite dal CdA, assumono la responsabilità del SCIR: il Presidente Esecutivo ne definisce le linee generali di compliance e di controllo interno, assicurando l'attuazione e l'aggiornamento del Modello, mentre l'Amministratore Delegato ne cura l'attuazione operativa a tutti i livelli, in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa, dello Statuto, delle procedure interne, dei regolamenti di governance e del Codice Etico;
- l'Amministratore Esecutivo con delega a sovrintendere al SCIR (EDIC), che identifica i principali rischi aziendali, li sottopone periodicamente al Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal CdA e riferisce tempestivamente al CdA e/o al CCRS in merito a problematiche e criticità emerse;
- il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità che, quale Audit Committee del modello monistico olandese, esamina periodicamente il processo di rendicontazione finanziaria e non finanziaria, l'efficacia del SCIR, il processo di revisione esterna, i temi di sostenibilità e i processi di monitoraggio della conformità normativa;

- l'Organismo di Vigilanza, le cui responsabilità sono definite nel presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (si veda il successivo par. 4.6);
- il Comitato Rischi Manageriale, che supporta il miglioramento del sistema di gestione dei rischi, coadiuva gli attori del Sistema nella mitigazione e gestione dei rischi e, tramite il CRIC, valuta l'applicabilità astratta delle fattispecie di Reato previste dal D.Lgs. 231/2001, individuando i Referenti 231 per le attività di risk assessment condivise con l'OdV;
- il Chief Sustainability & Risk Officer, cui compete il presidio e il coordinamento del processo di risk management, a supporto del Comitato Rischi Manageriale, con riporto al Presidente Esecutivo;
- la funzione Internal Audit, che verifica l'operatività e l'idoneità del SCIR attraverso un piano di audit approvato dal Consiglio di Amministrazione e svolge attività indipendenti di assurance e consulenza finalizzate al miglioramento dell'efficacia del sistema, con riporto gerarchico al Consiglio di Amministrazione.

Le responsabilità ed i compiti degli attori del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi sono descritti nei seguenti documenti, disponibili sul sito internet della Società e nel portale aziendale:

- [Linee Guida del Sistema Controllo Interno e Gestione dei Rischi](#), approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- Politiche per l'attuazione del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi.

Il coordinamento tra i vari ruoli e funzioni che fanno parte del Sistema di controllo Interno e Gestione dei Rischi è assicurato attraverso un assetto strutturato che garantisce coerenza, continuità e integrazione delle attività svolte dai diversi organismi coinvolti, ed in particolare attraverso:

- un costante flusso informativo tra i vari attori del Sistema;
- la partecipazione dei vari attori a riunioni congiunte per la trattazione di temi legati al Sistema;
- la diffusione dei report della funzione Internal Audit ai diversi attori del Sistema;
- la diffusione dei verbali, dei fascicoli dei lavori e delle relazioni del Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità a tutti i Comitati di Governance.

Tale coordinamento rappresenta un elemento essenziale per assicurare un presidio efficace dei rischi aziendali e per garantire l'allineamento del sistema ai requisiti normativi e alle best practice di governance.

B. Sistema di Compliance

Nel più ampio Sistema di Controllo Interno e Gestione dei rischi, è parte integrante e fondamentale il Sistema di Compliance.

Brembo riconosce l'importanza strategica a livello internazionale della compliance nelle relazioni con i propri clienti, fornitori e stakeholders, quale elemento fondamentale e complementare del proprio Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi. Vista la complessità del Gruppo, il settore di operatività

ed il perimetro normativo di riferimento, Brembo ha affidato a diverse funzioni aziendali il presidio dei diversi ambiti di compliance, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- Financial compliance e compliance contabile/finanziaria/fiscale,
- Compliance in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e ambiente,
- Compliance alle norme tecniche di prodotto e di processo,
- Compliance Data Protection/Privacy,
- Cybersecurity e AI,
- Legal Compliance (che include le attività finalizzate alla predisposizione ed implementazione di strumenti prevenzione o mitigazione della Responsabilità Amministrativa/Penale dell'ente, in tutti i paesi in cui il Gruppo opera).

Allo scopo di mitigare il rischio di non compliance, ogni funzione di compliance presidia continuativamente l'evoluzione normativa di riferimento avvalendosi, se necessario, di consulenti esterni, attraverso un costante aggiornamento e approfondimento legislativo e con specifici strumenti di gestione, oltre che ad un coordinamento operativo ed attività costanti di comunicazione tra le diverse funzioni per un processo continuo di miglioramento del Sistema stesso.

In particolare, per quanto riguarda la Legal Compliance, oltre all'adozione del Modello e all'istituzione dell'Organismo di Vigilanza, che vigila costantemente sul funzionamento, l'idoneità e l'efficacia del Modello stesso, il **Sistema di Compliance di Gruppo** prevede:

- la definizione delle linee di indirizzo, guida, comunicazione e controllo in materia di compliance a livello di Gruppo da parte del Presidente Esecutivo, nonché il potere attribuito all'Amministratore Delegato di assicurare che tali linee di indirizzo siano attuate a tutti i livelli, in Italia e all'Estero;
- il coordinamento tra i soggetti con competenze in ambito compliance e i vari attori che fanno parte del Sistema, garantito in particolare dalla partecipazione congiunta del Governance & Compliance Senior Manager e del Chief Sustainability & Risk Officer quali membri permanenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- la predisposizione a livello di Gruppo di specifici programmi di compliance (Codice Etico, Modello 231, Politiche Anticorruzione, Politiche Antidiscriminazione, Human Rights Policy, Codice di Condotta Antitrust, Codice di Autodisciplina per lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, Privacy Policy, Modern Slavery Statement, Tax Control Framework) quali elementi fondanti del Sistema di Controllo Interno e Gestione Rischi; tali programmi sono stati implementati in tutte le società controllate al fine di garantire il mantenimento di un elevato standard etico a livello di Gruppo. Infatti, qualora le normative locali siano meno stringenti di quelle della Capogruppo, prevalgono i principi di compliance della Capogruppo (principio di prevalenza).
- l'adozione da parte di ciascuna società controllata di un programma di compliance nel rispetto delle normative locali in tema di Responsabilità Amministrativa/Penale dell'ente;
- lo svolgimento di attività di monitoraggio e di audit su attività rilevanti in ambito compliance da parte

degli enti di controllo di II livello e da parte della Internal Audit GCF.

C. Modello 231 e Obiettivi di Sostenibilità.

Il Modello adottato dalla Società si inserisce nel più ampio sistema di governance, risk management e compliance, concorrendo al perseguimento di obiettivi di legalità, etica e trasparenza che risultano coerenti anche con i principi di sostenibilità e con i fattori ESG. In tale prospettiva, il Modello contribuisce non solo alla prevenzione e gestione dei rischi aziendali rilevanti sotto il profilo penale, ma anche al contenimento dei rischi ambientali, sociali e di governance nei processi aziendali.

Il Modello, così come gli altri strumenti di gestione della compliance, è una delle fonti informative delle quali Brembo tiene conto nella definizione della Matrice di Doppia Materialità per l'identificazione degli ambiti in cui le attività del Gruppo possono incidere maggiormente sugli ecosistemi naturali nonché sul benessere delle comunità, delle persone e di tutti i suoi stakeholders.

La Matrice di Doppia Materialità costituisce la base per la definizione degli obiettivi di sviluppo sostenibile e delle priorità ESG di Brembo nel medio periodo. Il processo di identificazione dei temi materiali avviene secondo un approccio di doppia materialità, che presuppone una doppia vista: impact materiality e financial materiality. Mentre la prima è allineata alle richieste del GRI, la seconda considera i rischi e le opportunità che possono influenzare la creazione di valore aziendale. I temi materiali e gli impatti individuati secondo l'impact materiality rappresentano un input per l'identificazione di rischi e opportunità finanziarie.

L'analisi dei rischi evidenzia una significativa convergenza tra i fattori ESG materialmente rilevanti e le aree già presidiate dal Modello 231. Molti dei temi identificati come rilevanti sotto il profilo della sostenibilità di Brembo si sovrappongono ai profili di rischio e, di conseguenza, alle Attività Sensibili identificate nel Modello (si pensi in particolare alle tematiche anticorruzione e la tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza dei lavoratori).

A conferma di quanto precede:

- il Modello costituisce un elemento base della rendicontazione non finanziaria e di sostenibilità ed è tra gli strumenti adottati da Brembo al fine di garantire un elevato standard etico di Gruppo, tra cui i Brembo Corporate and Compliance Tools (v. § 4.3 PRINCIPI ISPIRATORI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO.);
- le campagne di informazione e formazione, le iniziative dedicate a specifiche tematiche, l'adozione di strumenti quali il sistema di gestione delle segnalazioni (canale whistleblowing) e le certificazioni di settore - attraverso cui Brembo testimonia la concreta attenzione ai profili inerenti alla sostenibilità - rappresentano altresì specifici presidi di controllo e gestione dei rischi 231, ai fini della corretta implementazione ed efficace attuazione del Modello; e
- anche gli organi sociali e i documenti appartenenti al corpo normativo di Gruppo, e rilevanti nell'ambito della gestione responsabile del business, sono in larga parte coincidenti con quelli rilevanti anche ai fini della implementazione ed efficace attuazione del Modello.

D. Modello 231, Cybersicurezza e Artificial Intelligence.

La progressiva digitalizzazione dell'economia e il crescente utilizzo dell'intelligenza artificiale hanno reso essenziale l'integrazione delle misure di cybersicurezza nei modelli di prevenzione e controllo dei rischi. In questo contesto, il Modello adottato dalla Società, quale strumento di contrasto alla criminalità economica d'impresa, rivela un'attitudine a governare e presidiare anche il rischio informatico, inteso come l'insieme delle minacce che possono compromettere la riservatezza, l'integrità e la disponibilità delle informazioni e dei sistemi che le trattano.

Cybersicurezza e presidio del rischio informatico

Tra le novità legislative più significative, il D.lgs. 138/2024 ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2555 (c.d. "Direttiva NIS 2"), introducendo un quadro nazionale vincolante in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi. La disciplina si applica ai soggetti essenziali e importanti individuati dall'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) in base al settore di attività, alle dimensioni dell'impresa, al livello di esposizione al rischio e alla rilevanza sistemica.

Ai sensi della normativa NIS 2, Brembo è qualificata come "soggetto importante" e ha strutturato degli specifici presidi in materia di cybersecurity. In particolare, Brembo ha:

- approvato la Struttura Organizzativa e Politica di Gestione dei rischi cyber, nonché l'impianto di Security, conferendo delega all'Amministratore Delegato per la supervisione e il mantenimento delle misure previste dalla NIS 2 in materia di sicurezza informatica;
- attribuito al CCRS il compito di monitorare il sistema sulla base di flussi informativi periodici;
- stabilito che il Consiglio di Amministrazione riceva una relazione annuale sullo stato della cybersicurezza e su eventuali incidenti significativi, così da vigilare sul modello e intervenire in presenza di criticità;
- previsto l'introduzione di requisiti contrattuali di sicurezza informatica nei confronti dei fornitori, da verificare periodicamente attraverso audit di sicurezza, questionari di autovalutazione e certificazioni come ISO/IEC 27001.

In un contesto in cui la cybercriminalità evolve costantemente – anche per effetto dell'intelligenza artificiale – le minacce future non coincidono necessariamente con quelle già sperimentate. Ne consegue che un sistema di presidio fondato esclusivamente sulla base di vulnerabilità già manifestatesi è da considerarsi strutturalmente inadeguato. La sua adeguatezza deve essere valutata in relazione alla sua capacità di intercettare segnali anticipatori, rispondere efficacemente agli eventi avversi e ripristinare tempestivamente l'operatività dell'ente. La resilienza – intesa come attitudine a resistere agli attacchi, ad assorbirne gli impatti e a ripristinare le funzioni critiche – è uno degli indicatori dell'adeguatezza organizzativa di un ente.

Intelligenza artificiale e Modello di Governance

Parallelamente, il Regolamento (UE) 2024/1689 ("AI Act") ha stabilito un quadro giuridico uniforme volto a disciplinare la creazione, l'implementazione e l'utilizzo di strumenti che prevedono l'uso di sistemi di intelligenza artificiale in conformità ai valori dell'Unione Europea.

In questo scenario, caratterizzato da una crescente complessità e dalla continua evoluzione delle applicazioni, incluse quelle di IA c.d. generativa, Brembo, da sempre orientato all'innovazione, alla digitalizzazione e all'utilizzo di nuove tecnologie, ha ritenuto opportuno definire misure idonee a mitigare eventuali effetti non positivi e/o non prevedibili, con particolare attenzione ai possibili impatti sui "Diritti umani fondamentali" sanciti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea ("Carta UE dei Diritti Fondamentali"), nonché sulla sicurezza e correttezza dei dati e sull'integrità ed equità dei risultati. A tal fine, Brembo ha istituito un team di lavoro trasversale (IT, Legale, Risk e P&O) incaricato di definire un modello di governance dedicato all'AI, articolato nei seguenti ambiti:

- Mappatura delle attività, servizi, prodotti Brembo che prevedono l'utilizzo di A.I. e relativa classificazione dei livelli di rischio delle attività, servizi e prodotti Brembo che utilizzano A.I.
- Identificazione dei ruoli e compiti all'interno dell'organizzazione Brembo per il costante monitoraggio della mappatura, della classificazione dei rischi e dell'aggiornamento nonché estensione dei compiti dell'OSP e modifica della relativa denominazione (Organismo di Supervisione Privacy & AI).
- Adozione di un Codice di Autodisciplina per lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale volto ad individuare i principi e le linee guida che tutte le attività di Brembo dovranno seguire nell'utilizzo, diretto o indiretto, di sistemi di A.I., terzi o proprietari, in linea con il Codice Etico e le altre policy di Brembo;
- Alfabetizzazione dei propri dipendenti e relativa mappatura dei corsi già attivi in ambito A.I.

Sia in materia di cybersecurity che di AI sono stati attivati e sono costantemente attivi programmi di formazione ai dipendenti, includendo anche simulazioni periodiche di phishing.

E. Sistema di Corporate Governance

Si definisce Corporate Governance, il sistema finalizzato a garantire l'integrità aziendale ed a salvaguardare il processo di creazione di valore per tutti gli *stakeholders* (investitori, dipendenti, fornitori, clienti, sistema finanziario, ambiente sociale ecc.), garantendo trasparenza informativa, correttezza, efficacia ed efficienza. Per Brembo, si tratta de "l'insieme delle regole e delle procedure che governano i processi decisionali, di controllo e di monitoraggio della vita aziendale".

Brembo è consapevole che la Corporate Governance ricopre un ruolo centrale ai fini di una costante creazione di valore per tutti gli azionisti e per i portatori di interesse della Società e per tale motivo mantiene costantemente aggiornato il proprio sistema di governo societario, che considera alla base del prezioso patrimonio "intangibile" costituito dal proprio brand, dalla propria reputazione e dall'insieme dei valori, condivisi da dipendenti e collaboratori, cercando di allinearsi alle *best practices* nazionali ed

internazionali.

Brembo ha pertanto recepito integralmente i principi del Codice di Corporate governance olandese all'interno dello Statuto Sociale, del Regolamento del Consiglio e dei propri Comitati (disponibili sul sito Internet di Brembo al seguente link <https://www.brembogroup.com/it/governance#documenti>).

Il Sistema di Corporate Governance di Brembo è basato su un sistema di tipo monistico (*"one-tier board"*), che prevede il solo Consiglio di Amministrazione, composto da 11 Consiglieri, di cui 4 Amministratori Esecutivi e 7 Amministratori Non Esecutivi, i quali operano ai sensi delle disposizioni previste all'interno dello Statuto Sociale e del Regolamento del CDA. Non è previsto il collegio sindacale o comunque un organo di controllo distinto dal Consiglio di Amministrazione e la funzione di controllo viene svolta dagli Amministratori Non Esecutivi, i quali, in conformità al codice di Corporate Governance olandese, costituiscono la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

La revisione legale dei conti è demandata ai sensi di legge ad una società di revisione.

Tutti i Consiglieri sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e rispettabilità richiesti dalle disposizioni di legge e di regolamento.

Nel rispetto delle indicazioni dello Statuto, inoltre, sono stati costituiti:

- il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, che svolge anche funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in quanto composto interamente da Amministratori Indipendenti;
 - il Comitato Remunerazione e Nomine;
- ed è stato nominato il Lead Non-Executive Director.

F. Il Sistema Deleghe Brembo

Per "delega" o "delega gestionale interna" si intende quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema organizzativo. Per "procura" s'intende l'atto giuridico unilaterale (nella forma di atto pubblico o in forma semplice) con cui Brembo attribuisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società costituisce:

- uno strumento di gestione per il compimento di atti aventi rilevanza esterna o interna, necessari al perseguimento degli obiettivi aziendali, che sia congruente con le responsabilità gestionali assegnate a ciascun soggetto;
- un fattore di prevenzione all'abuso dei poteri funzionali attribuiti, mediante la definizione di limiti economici per ciascun atto o serie di atti;
- un elemento incontrovertibile di riconducibilità degli atti aziendali, aventi rilevanza esterna o interna, alle persone fisiche che li hanno adottati.

Da ciò discende l'utilità dello stesso sia nella prevenzione della commissione di Reati, che nella

identificazione successiva dei soggetti che abbiano compiuto atti che, direttamente o indirettamente, possano avere dato luogo alla consumazione di un reato.

In coerenza con quanto sopra, il Sistema Deleghe Brembo si fonda sui seguenti principi:

- le deleghe e le procure conferite devono essere in linea con ciascun potere di gestione e con la relativa responsabilità nell'ambito dell'organizzazione;
- l'assegnazione e la revoca di deleghe o di procure avviene in coerenza con i ruoli ricoperti nell'organizzazione ed in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
- ciascuna delega o procura riporta una chiara definizione dei poteri di gestione del delegato/procuratore, e dei limiti per l'esercizio degli stessi;
- i poteri di spesa previsti nelle deleghe o nelle procure devono essere adeguati al ruolo ricoperto;
- è prevista una policy di firma congiunta per le operazioni finanziarie e bancarie.

In merito alle modalità di attribuzione delle procure notarili si precisa quanto segue:

1. Il potere di delegare poteri mediante procura notarile spetta unicamente al Presidente Esecutivo e all'Amministratore Delegato (limitatamente ai poteri in tema di sicurezza ed ambiente) (identificati dalla Società quali Dirigenti con Responsabilità Strategiche della società), in funzione degli specifici poteri agli stessi attribuiti dal Consiglio di Amministrazione e fatte salve specifiche delibere consiliari.
2. I soggetti ai quali sono attribuibili poteri sotto forma di procura notarile sono:
 - (i) i titolari di una specifica funzione aziendale (tendenzialmente coincidente con il livello organizzativo di Direttore di prima linea) che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza verso terzi, ai quali viene conferita una "procura" sotto forma di atto notarile di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti nell'ambito dell'organizzazione.
 - (ii) i dipendenti identificati dall'Amministratore Delegato quali Datori di lavoro ai sensi dell'Art 2 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, per le diverse unità produttive, ai quali sono conferiti i più ampi poteri per dare attuazione a tutte le norme in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, con facoltà di delegare la relativa funzione prevista dalle sopracitate norme a terzi. In tali casi la procura deve:
 - essere conferita a soggetti in ragione delle loro competenze ed esperienze professionali e dei loro poteri gerarchici, decisionali e funzionali all'interno della struttura organizzativa (che ovviamente devono essere adeguati alla natura specifica della funzione delegata);
 - prevedere poteri e competenze di un'ampiezza tale da giustificare il suo riconoscimento nell'ambito di unità produttive, strutture ed aree complesse ed articolate e da garantire l'effettiva autonomia di esercizio dei poteri delegati.
 - (iii) solo in via eccezionale (da valutare di volta in volta a cura del Chief Legal & Corporate Affairs Officer, del Chief Administration & Finance Officer e del Chief People & Organization Officer), i dipendenti, titolari di un ruolo aziendale che non rientrino nella categoria sopra menzionata, ma

che per le attività svolte intrattengono per conto di Brembo rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio rapporti con le autorità doganali, rapporti con la Direzione Provinciale del Lavoro etc.).

3. I poteri attribuibili mediante procura notarile sono:

- poteri di rappresentanza permanente, attribuibili tramite procure notarili registrate, in relazione all'espletamento delle attività connesse alle responsabilità permanenti previste nell'organizzazione aziendale.
- poteri relativi a singole operazioni, conferiti con procure notarili o altre forme di delega in relazione al loro contenuto; l'attribuzione di tali poteri è regolata dalla prassi della società, oltre che dalle leggi che definiscono le forme di rappresentanza, in coerenza con le tipologie dei singoli atti da stipulare.

4. I soggetti ai quali sono attribuibili poteri mediante procura semplice sono i dipendenti che nell'esercizio delle responsabilità connesse al loro ruolo abbiano contatti con interlocutori esterni ma non con pubbliche amministrazioni (clienti, fornitori, ecc.).

5. I destinatari di delega gestionale interna sono i dipendenti che necessitano in ogni caso di specifiche deleghe su processi interni normati (da procedure, istruzioni operative, policy, ecc.) di cui sono l'owner o uno dei key users.

Infine, si segnala che con l'obiettivo di assicurare il costante aggiornamento e la coerenza tra il Sistema Deleghe Brembo e le responsabilità organizzative e gestionali definite, in occasione:

- della revisione dell'assetto macro-organizzativo aziendale (costituzione/superamento di unità organizzative di primo livello, ecc.);
- di significative variazioni di responsabilità e avvicendamenti in posizione chiave in struttura;
- di uscita dall'organizzazione aziendale di soggetti muniti di poteri aziendali o di ingresso di soggetti che necessitino di poteri aziendali;

la GCF People & Organization:

- invia, ove possibile, in preview a LCA, e comunque a titolo puramente informativo, le Disposizioni Organizzative una volta che esse abbiano raggiunto il formato definitivo in cui saranno presentate a Presidente Esecutivo / Amministratore Delegato per il visto finale;
- trasmette a LCA gli aggiornamenti su assunzione / dimissione di persone attraverso l'informativa della mailing list "assunti/dimessi" distribuita da Amministrazione del Personale.

Dopo l'assegnazione di poteri mediante procura, LCA informa tempestivamente la GCF People & Organization dell'avvenuto conferimento.

Inoltre, indipendentemente dall'evoluzione organizzativa aziendale, e per garantire un meccanismo di

costante aggiornamento del Sistema Deleghe Brembo, è prevista una revisione periodica su base annua. L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative raccomandando eventuali modifiche.

4.4 FUNZIONE DEL MODELLO BREMBO

Con l'adozione del Modello, Brembo intende:

1. adempiere compiutamente alle previsioni di legge ed ai principi ispiratori del Decreto attraverso la formalizzazione di un sistema strutturato ed organico, già esistente in azienda, di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione delle relative Attività Sensibili;
2. costituire uno strumento efficace di gestione aziendale, riconoscendo al Modello anche una funzione di creazione e protezione del valore dell'azienda stessa.

Infatti, attraverso l'adozione del Modello, Brembo si propone di:

- a) consolidare una cultura della prevenzione del rischio e del controllo nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- b) prevedere un sistema di monitoraggio costante dell'attività aziendale volto a consentire a Brembo di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione dei Reati stessi;
- c) fornire adeguata informazione ai dipendenti ed a coloro che agiscono su mandato di Brembo o sono legati a Brembo, in merito a:
 - (i) le attività che comportano il rischio di commissione dei Reati in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle altre regole di condotta/procedure aziendali (oltre che alla legge);
 - (ii) le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o alla Società per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne di Brembo.
- d) diffondere ed affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte di Brembo di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne e, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- e) prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo ai processi di formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

A tal fine, il Modello prevede misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel costante rispetto della legge e delle regole, individuando misure dirette ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, Brembo adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice

Etico e nel Codice di Condotta Anticorruzione di Brembo e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;

- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta da Brembo;
- d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- e) individuare e descrivere le attività svolte da Brembo, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;
- f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio.

4.5 MODALITÀ DI COSTRUZIONE DEL MODELLO BREMBO

Al fine di garantire la predisposizione ed il costante aggiornamento del Modello ai sensi dell'art. 6 del Decreto, Brembo ha intrapreso un processo di analisi del contesto aziendale atto ad evidenziare l'area o il settore e con quali modalità si possano verificare i Reati di cui al Decreto, ispirandosi all'approccio metodologico di Confindustria, le cui principali fasi metodologiche sono di seguito descritte:

- a) mettere in atto un **processo di valutazione dei rischi** composto delle seguenti due fasi:
 - 1. **Identificazione dei rischi:** che si concretizza in un'analisi del contesto aziendale tale da evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano commettere i reati di cui al D. Lgs. 231/2001.
 - 2. **Progettazione del sistema di controllo:** ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè, ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati;
- b) prevedere un adeguato **sistema sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso. Simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato;
- c) costituire un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'Organismo di Vigilanza) che possieda requisiti di Autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità, e la competenza

per vigilare sull'**effettività** del modello, per svolgere attività di disamina continuativa in merito all'**adeguatezza** dello stesso.

In quest'ottica, Brembo ha avviato una serie di attività, suddivise in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in conformità al Decreto, che vengono di seguito esposte:

4.5.1 Analisi dei rischi potenziali

Brembo ha adottato e aggiornato il Modello con i reati inclusi nel D. Lgs. 231/2001 sulla base di una prima analisi delle proprie attività sensibili e dei protocolli di controllo.

Brembo ha successivamente proceduto ad una revisione di questo assessment, avvalendosi di specifico supporto specialistico consulenziale per affiancare il management di linea della società, all'analisi del contesto aziendale con l'obiettivo di identificare il grado di applicabilità astratta delle fattispecie di Reato agli ambiti, alle attività e ai processi aziendali.

Brembo, nell'ambito del CRIC (Compliance Risk Internal Committee), composto da circa 10 managers con funzioni di indirizzo, guida e controllo nel Gruppo, ha valutato (e tutt'oggi ha il compito di valutare) tali indicazioni, validando il grado di applicabilità in astratto delle fattispecie di Reato previste dal Decreto alla luce del Profilo della Società e degli specifici ambiti in cui Brembo opera.

Ogniqualvolta la normativa 231 viene estesa a nuovi reati o mutano le condizioni di rischio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (e.g. apertura di nuove funzioni di *business*, ecc.), il CRIC (Compliance Risk Internal Committee), si riunisce e procede con lo stesso approccio metodologico sotto descritto più nel dettaglio.

Nell'identificazione e nella valutazione dei rischi-reato Brembo ha tenuto conto della definizione di interesse e vantaggio derivante dalla più recente interpretazione giurisprudenziale (come specificato sopra nel § 3.4), secondo cui la nozione di vantaggio assume una connotazione differente nei reati colposi (reati in materia di salute e sicurezza e reati ambientali) nei quali l'interesse o vantaggio si riferiscono alla condotta inosservante delle norme cautelari (es. nel risparmio di costi per la sicurezza ovvero nel potenziamento della velocità di esecuzione delle prestazioni o nell'incremento della produttività, sacrificando l'adozione di presidi antinfortunistici).

4.5.2 Mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo

Il processo di mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo adottato e implementato da Brembo prevede il coinvolgimento di cinque distinti ruoli organizzativi:

- la **GCF Legal and Corporate Affairs – Area Governance & Compliance** di Brembo;

- il CRIC (Compliance Risk Internal Committee);
- i Referenti 231;
- l'Organismo di Vigilanza di Brembo;
- la GCF Internal Audit di Brembo.

Già in sede di prima attuazione delle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e successivamente ogniqualvolta si rende necessario procedere a un aggiornamento della mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo (come si è visto, ad esempio perché la normativa 231 viene estesa a nuovi reati o mutano le condizioni di rischio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali), LCA di Brembo:

- identifica i temi di *compliance* rilevanti per il (nuovo o meno) *business*;
- esamina la normativa applicabile al citato *business* in relazione al quale viene condotta l'attività di *risk assessment* attraverso la mappatura delle leggi, della regolamentazione e delle *best practices* applicabili;
- fornisce supporto ai Referenti 231 nello svolgimento delle attività definite dall'*action plan* predisposto dal CRIC e condiviso con l'Organismo di Vigilanza (v. *infra*).

Anche sulla base dell'impulso e con il supporto di LCA di Brembo, il CRIC:

- valuta il grado di applicabilità in astratto delle fattispecie di Reato previste dal Decreto, alla luce del Profilo della Società, e degli specifici ambiti in cui Brembo opera;
- definisce un *action plan* per l'attività di mappatura; e
- identifica, in base alla natura del reato/attività sensibile, il possibile referente aziendale per i reati astrattamente applicabili a Brembo (i cc.dd. "Referenti 231").

I **Referenti 231** così individuati procedono dunque (sulla base dell'*action plan* approvato dal CRIC e condiviso con l'Organismo di Vigilanza) a:

- identificare e analizzare le attività aziendali sensibili alla luce dei reati-presupposto;
- identificare i soggetti coinvolti nell'attività sensibile e le potenziali modalità attuative degli illeciti nelle aree a rischio individuate;
- identificare e valutare il sistema di controlli preventivi esistenti nelle attività sensibili, considerando l'ambiente di controllo aziendale e gli specifici protocolli di controllo;
- valutare il rischio residuo, predisponendo eventuali piani operativi di miglioramento;
- porre in essere un monitoraggio costante delle attività aziendali sensibili riferite alla propria direzione, attraverso la periodica revisione delle Schede Attività Sensibili, con il fine, tra l'altro, di mantenere costantemente aggiornata la mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e valutare l'idoneità e l'efficacia relativi Protocolli di Controllo adottati;

contribuendo così alla progettazione e al miglioramento continuo del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi e all'informazione operativa per quanto di competenza.

Le attività dei Referenti 231 sono coordinate da LCA, la quale fornisce competenze giuridiche nella

materia del Decreto e formazione specifica ai Referenti 231.

La GCF **Internal Audit** fornisce supporto metodologico al gruppo di lavoro dei Referenti 231.

L'**Organismo di Vigilanza** di Brembo esamina l'*action plan* dell'attività di mappatura che sarà svolta dai Referenti 231 predisposto dal CRIC e ne valida il risultato. Nell'espletare tale funzione l'Organismo di Vigilanza rilascia raccomandazioni, suggerimenti o proposte di modifica dell'*action plan* (v. *infra*).

I risultati delle attività svolte dai Referenti 231 sono riportati in specifiche schede denominate "**Analisi Attività Sensibili**", le quali sono state quindi sottoposte all'esame dell'Organismo di Vigilanza con l'obiettivo di esprimere un giudizio di idoneità ai fini della prevenzione dei rischi di reato.

Tali schede, disponibili per la consultazione presso LCA:

- sono elencate nel dettaglio nelle relative Parti Speciali e costituiscono parte integrante del Modello;
- sono distinte per reato e per aree sensibili e riportano le seguenti indicazioni:
 - Descrizione del Reato presupposto;
 - Descrizione dell'Attività Sensibile rispetto a tale Reato;
 - Soggetti coinvolti nell'Attività Sensibile;
 - Ambiente di Controllo;
 - Descrizione dei Protocolli di Controllo adottati;
 - Sintesi dei fondamenti dei Protocolli di Controllo adottati.
- sono ed identificano protocolli di controllo adottati per gli specifici Reati;
- costituiscono la parte "mobile" del Modello, in quanto sono soggette a continuo monitoraggio ed aggiornamento e quindi strumento che rende maggiormente efficace il Modello ed in particolare il suo costante aggiornamento, come previsto al successivo paragrafo 3.

Infine, l'**Organismo di Vigilanza** ha in ogni caso il potere/dovere di raccomandare ulteriori attività di miglioramento e richiedere l'analisi di ulteriori attività potenzialmente a rischio che in funzione dell'evoluzione legislativa o dell'attività di Brembo potranno essere ricomprese nel novero delle Attività sensibili.

Si segnala sin d'ora che dall'analisi già condotta, è emerso che le attività e le aree aziendali sensibili o maggiormente esposte al rischio di commissione dei Reati riguardano le seguenti fattispecie criminose:

- Reati di Parte Speciale – Reati Contro la PA, Reati di Corruzione/Induzione e in materia di Import-Export;
- Reati di Criminalità Organizzata nazionale e transnazionale;
- Delitti contro l'industria ed il commercio;
- Reati societari;
- Reati di Market Abuse;

- Reati di Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
- Reati di Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio;
- Reati di informatici e trattamento illecito di dati;
- Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati Ambientali;
- Reato di Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare;
- Reati Tributari.

per le quali Brembo ha ritenuto opportuno predisporre delle specifiche **Parti Speciali** del Modello, ove è riportata nel dettaglio l'identificazione delle attività sensibili, i soggetti coinvolti in tali attività ed i relativi protocolli di controllo attuati.

4.5.3 Monitoraggio e aggiornamento dei Protocolli di Controllo

È compito dei Referenti 231 svolgere un'attività di costante monitoraggio e periodico riesame del risk assessment delle Attività sensibili di propria competenza. Anche grazie a tale coinvolgimento diretto delle Direzioni aziendali di Brembo (Direzioni aziendali da cui provengono e in cui operano quotidianamente i Referenti 231), la Società è in grado di garantire un costante monitoraggio dei protocolli di controllo esistenti rispetto alle specifiche aree/Attività sensibili al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia con l'obiettivo di mantenere il Modello adeguato rispetto alla realtà aziendale e, se necessario, aggiornare le relative schede "Analisi Attività Sensibili" e/o le Parti Speciali di riferimento. Con lo stesso obiettivo, l'Organismo di Vigilanza di Brembo, sulla base di un piano di audit risk based, ha il compito di monitorare l'effettivo funzionamento e applicazione delle procedure e dei protocolli organizzativi indicati nel Modello.

L'attività di monitoraggio può realizzarsi anche attraverso testing periodici dei controlli, analisi di dati e indicatori di compliance, gap analysis, verifiche di effettiva applicazione delle procedure, tracciamento degli action plan e reporting periodico agli organi competenti. Inoltre, si tiene conto anche di dati e informazioni provenienti da audit, segnalazioni whistleblowing, esiti formativi, rilievi disciplinari, verifiche sui terzi, evoluzioni normative, lessons learned interni ed esterni, benchmark di settore, evoluzioni tecnologiche e mutamenti del contesto geopolitico, operativo e organizzativo.

In caso di acquisizioni, fusioni, joint venture o altre operazioni straordinarie, Brembo valuta, ove possibile già in fase di due diligence, i profili di rischio compliance e 231 della target o dell'operazione, definendo eventuali misure di remediation e integrazione post-closing nei Corporate and Compliance Tools del Gruppo. Inoltre, in caso di operazioni societarie straordinarie (fusioni, trasformazioni, ecc.) la Società deve provvedere, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, a valutare l'impatto che tale operazione

può avere sulle Attività sensibili e sui protocolli di controllo e, se del caso, provvede ad adeguare le relative schede “Analisi Attività Sensibili” e/o le Parti Speciali di riferimento.

4.5.4 Adozione del Modello Brembo e suo costante aggiornamento

Conclusa l'attività di mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di Controllo, in ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001 e dalle disposizioni codicistiche in tema di governo societario (in particolare, con riferimento ai doveri di cura dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa) il Consiglio di Amministrazione di Brembo delibera l'adozione (o l'aggiornamento) del Modello.

1. In aggiunta ai casi sopra citati (l'estensione della normativa 231 a nuovi reati o il mutamento delle condizioni di rischio nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali), il Consiglio di Amministrazione di propria iniziativa o su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza provvede ad adeguare e aggiornare tempestivamente il Modello qualora siano individuate violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne evidenziano l'inadeguatezza a garantire l'efficace prevenzione dei fatti di reato.
2. Le proposte di modifica del Modello devono essere preventivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere un parere.
3. In deroga a quanto disposto dal punto precedente, il Presidente può apportare al Modello modifiche di natura non sostanziale, qualora necessarie per una sua miglior chiarezza od efficienza nonché adeguamenti puramente formali quali ad esempio l'aggiornamento della lista dei reati e l'elenco delle parti speciali nella parte generale del Modello, l'aggiornamento della descrizione di Brembo nonché del Sistema di Governance, etc. Di tali modifiche è data comunicazione al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza.
4. L'Organismo di Vigilanza, in ogni caso, deve prontamente segnalare in forma scritta, senza dilazione, al Presidente eventuali fatti che evidenziano la necessità di revisione del Modello. Il Presidente, in tal caso, deve convocare il Consiglio di Amministrazione, affinché adotti le deliberazioni di sua competenza. Quanto previsto si applica, in quanto compatibile, per le modifiche delle procedure necessarie per l'attuazione del Modello, ad opera delle funzioni interessate. Le modifiche alle procedure devono essere tempestivamente comunicate all'Organismo di Vigilanza, il quale deve esprimere il proprio parere.
5. Nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che venissero in futuro ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto 231/2001, è demandato al Consiglio di Amministrazione di Brembo, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e/o di LCA, il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.

Resta inteso in caso di violazioni rilevanti, segnalazioni fondate o eventi critici, la Società valuta le cause radice dell'evento, le eventuali carenze organizzative o di controllo, le responsabilità individuali o di

supervisione e le azioni correttive necessarie a prevenire il ripetersi di eventi analoghi e se necessario, provvede tempestivamente all'aggiornamento del Modello.

4.6 ORGANISMO DI VIGILANZA

4.6.1 Istituzione di un Organismo di Vigilanza

1) REQUISITI

1.1) Il Consiglio di Amministrazione ha istituito l'**Organismo di Vigilanza** secondo i requisiti di seguito indicati:

Autonomia e indipendenza

Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera *b*) del Decreto, l'Organismo deve essere dotato di "*autonomi poteri di iniziativa e controllo*". I requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. Si tratta di un'autonomia di tipo decisionale, inerente all'aspetto funzionale e qualificabile come imprescindibile libertà di autodeterminazione e d'azione, con pieno esercizio della discrezionalità tecnica nell'espletamento delle funzioni di un organismo autoreferenziale.

L'autonomia è in primo luogo rispetto alla società, ai suoi vertici ed al *management*; conseguentemente l'OdV deve poter espletare le sue funzioni completamente libero da condizionamenti o pressioni e non deve essere coinvolto nell'esercizio di attività di gestione che esorbitino dai compiti specificamente assegnati in funzione dell'attività sua propria.

Esso agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurare la sua piena ed indipendente operatività. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'OdV, sulla base delle indicazioni del medesimo, una dotazione per le spese da sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni, di cui l'OdV fornisce annualmente adeguata rendicontazione.

Professionalità

L'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile, requisiti questi che debbono essere tipici dell'organo nel suo complesso e conseguentemente anche dei singoli membri che lo compongono. Deve disporre di tutte le cognizioni tecniche per espletare con la massima serietà ed efficacia le funzioni ad esso affidate (anche avvalendosi di competenze tecniche esterne, come previsto nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, di seguito riportato). Tali caratteristiche unite all'indipendenza garantiscono l'obiettività di giudizio.

Continuità di azione

Al fine di assicurare la garanzia di efficacia e costante attuazione del Modello è necessaria una struttura che lavori a tempo pieno alla vigilanza, al controllo ed al monitoraggio del rispetto e dell'adeguatezza del Modello, ossia capacità di esercitare in modo continuativo i poteri di controllo, al fine di assicurare

una costante attività di monitoraggio e di analisi del sistema di prevenzione interno, disponendo dei necessari poteri d'indagine. A tal fine si avvale della struttura interna dell'Internal Audit, in modo da garantire la continuità di attività di vigilanza, curando l'attuazione del Modello e promuoverne il costante aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione delle proprie attività di controllo ha libero accesso a tutti i dati dell'azienda e può disporre di tutte le funzioni e strutture aziendali.

1.2) Ciascun componente dell'OdV deve essere in possesso dei seguenti requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità:

1. Per **autonomia e indipendenza** s'intende l'assenza di compiti operativi, di ingerenze, interferenze e condizionamenti, di tipo economico o personale, da parte di soggetti e organi della Società e, in particolare, da parte degli organi di vertice, l'assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, e l'assenza di relazioni di parentela con i membri degli organi sociali e con il vertice aziendale.

Con riferimento al Chief Internal Audit Officer, per propria natura lo stesso non è responsabile di alcuna area operativa e la sua funzione deve essere autonoma e indipendente.

Inoltre l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV nel suo complesso sono garantite dal posizionamento riconosciuto allo stesso nell'ambito della struttura organizzativa aziendale, dai necessari requisiti di professionalità e onorabilità dei suoi membri, dalle linee di riporto verso il vertice aziendale attribuite allo stesso, dal fatto che l'OdV autoregolamenta il suo funzionamento, la sua attività e le sue decisioni con proprio regolamento e dal fatto che esso dispone di un budget adeguato che gli consente anche, tra le altre cose, di avvalersi del supporto di consulenti esterni.

2. Per **professionalità** s'intende che i membri dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso di specifiche e complete capacità professionali¹⁶, che variano dalle competenze di natura giuridica (societaria, penale, civile, amministrativa e procedurale), a quelle di natura contabile, di risk management e compliance aziendale nonché di natura organizzativa, a cui si aggiungono anche quelle in materia di anti-infortunistica e sicurezza del lavoro.

3. Per **onorabilità** s'intende:

- (i) l'assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del c.c.;
- (ii) non essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche ed integrazioni, salvo gli effetti della riabilitazione;
- (iii) non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

¹⁶ Confindustria fa esplicito riferimento alle conoscenze tecniche proprie di un'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, quali il campionamento statistico, le tecniche di analisi e di valutazione dei rischi, le misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione dei compiti, ecc.), il *flow-charting* di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, elementi di psicologia, metodologie per l'individuazione di frodi.

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurata e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - per le fattispecie di reato previste dal Decreto.
- (iv) non aver subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto 3, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

2) CAUSE DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA' E REVOCA DEL MANDATO

2.1) Costituiscono cause di ineleggibilità, di incompatibilità e, se sopravvenute, di revoca del mandato ai membri dell'OdV:

- la mancanza, o la perdita sopravvenuta, dei requisiti di professionalità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione, compreso il caso di attribuzione all'Organismo di funzioni e responsabilità operative incompatibili con tali requisiti;
- i rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori di Brembo e delle sue controllate;
- la sussistenza di rapporti economici e/o contrattuali, a titolo oneroso o gratuito, direttamente o indirettamente, con Brembo o con società controllate (ivi incluse la carica esecutiva di Consigliere di Amministrazione di Brembo o di sue controllate) e/o con i rispettivi amministratori. A tal fine, non rileva il rapporto di lavoro intrattenuto con la Società dal Chief Internal Audit Officer e quello intrattenuto dallo stesso OdV nel suo complesso in relazione all'incarico affidato;
- la sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ovvero l'interdizione, l'inabilitazione, la dichiarazione di fallimento, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- la pendenza di un procedimento penale, ovvero una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., anche non definitive, in relazione a reati previsti dal Decreto o ad altri reati della stessa indole;
- un provvedimento di condanna, anche non definitivo, in sede amministrativa per uno degli illeciti previsti dagli articoli 187 bis e 187 ter del D. Lgs 58/1998 (di seguito, "TUF");
- una sentenza di condanna o di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 ss. c.p.p. in sede penale, o un provvedimento di condanna in sede amministrativa, anche non definitivi, emessi a carico della Società in relazione, rispettivamente, a reati previsti dal Decreto o agli illeciti amministrativi previsti dagli artt. 187 bis e 187 ter del TUF da cui risulti l' "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV,

secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;

- un grave inadempimento dei propri doveri così come definiti nel Modello e nel presente Regolamento, ovvero gravi ragioni di convenienza, tali da impedire di svolgere i propri compiti diligentemente ed efficacemente o da pregiudicare la propria autonomia di giudizio nell'esercizio delle funzioni assegnate;
- la violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento dell'OdV;
- la mancata partecipazione ad almeno l'80% (ottanta per cento) delle riunioni dell'OdV.
- ogni altra situazione, diversa da quelle esplicitate ai punti precedenti, tale da far venir meno i requisiti di autonomia e indipendenza dei membri dell'OdV;

2.2) A ciascuno dei membri dell'OdV si applica il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

2.3) Ai fini dell'assunzione dell'incarico, i componenti dell'OdV trasmettono al Consiglio di Amministrazione di Brembo il proprio curriculum e l'attestazione relativa all'inesistenza delle cause di ineleggibilità di cui all'art. B.1), impegnandosi altresì ad adempiere ai propri compiti con diligenza, correttezza, competenza e in conformità ai Valori, al Codice Etico e al Modello di Brembo, nonché a comunicare immediatamente per iscritto al Consiglio di Amministrazione di Brembo il sopravvenire di cause di revoca.

2.4) In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Brembo, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'OdV ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

2.5) La revoca del mandato conferito a uno o più componenti dell'OdV può avvenire soltanto per "giusta causa", ossia al ricorrere di una delle condizioni richiamate agli artt. B.1, B.2 e B.4, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione di Brembo, sentiti gli altri membri dell'OdV.

3) SOSTITUZIONE DEI MEMBRI DELL'ODV

3.1) In caso di rinuncia, revoca o impedimento prolungato o definitivo di un componente dell'OdV, quest'ultimo ne dà informativa al Consiglio di Amministrazione di Brembo, il quale valuta la sua sostituzione.

3.2) In caso di rinuncia o revoca del Presidente, la Presidenza è assunta, pro tempore, dal componente dell'Organismo più anziano di età, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente.

3.3) In caso di rinuncia o revoca di tutti i componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione di Brembo, provvede a nominare un nuovo OdV.

3.4) Nell'ipotesi in cui i componenti dell'OdV ricoprano in Brembo altri incarichi o cariche e queste ultime cessano, decadono anche da componenti dell'OdV per effetto della cessazione delle stesse e sono sostituiti da coloro che vi subentrano. Nelle more della nomina del nuovo Organismo, le funzioni e i compiti allo stesso assegnati sono provvisoriamente esercitati dal Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

4.6.2 Obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sul funzionamento ed efficacia, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello nelle Attività sensibili, deve essere portata a conoscenza dell'OdV qualsiasi informazione, proveniente anche da terzi, attinente all'attuazione del Modello stesso. Le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto e dalle leggi successive in relazione all'attività del Gruppo, o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo ed indicate nel Modello e/o in generale nelle Brembo Corporate e Compliance Tools.

Tale obbligo di informazione all'OdV è rivolto:

- al management e alle funzioni aziendali di primo livello e alla struttura di Audit relativamente alle attività svolte nelle Aree Sensibili e riguarda:
 - (i) le risultanze periodiche dell'attività di controllo dalle stesse poste in essere per dare attuazione al Modello (informativa costante e periodica);
 - (ii) le anomalie o atipicità riscontrare, all'occorrenza, nell'ambito delle informazioni disponibili (informazioni ad hoc);
- al personale di Brembo ed ai suoi collaboratori, i quali hanno facoltà di rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza per segnalare irregolarità o violazioni del Modello stesso, del Codice Etico ed in generale delle Brembo Corporate e Compliance Tools tramite l'apposito canale di segnalazioni (cfr. 4.11).

Le suddette informazioni e la documentazione da trasmettere e/o da mettere a disposizione dell'OdV, con le relative tempistiche ed i canali informativi da utilizzare, sono individuate nelle diverse linee guida, procedure ed istruzioni emesse da Brembo.

4.6.3 Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Brembo si dota di un apposito regolamento che forma parte integrante del presente Modello ed è riportato nell'Allegato E al Modello.

4.7 MODELLO BREMBO E SOCIETÀ' DEL GRUPPO

Brembo, tramite la propria struttura organizzativa, comunica alle Società del Gruppo il Modello ed ogni sua successiva edizione. Le Società del Gruppo, sebbene siano entità dotate di propria autonomia finanziaria, gestionale ed organizzativa, recepiscono le linee guida e fanno propri i principi generali di comportamento e di *compliance* definiti dalla Capogruppo (i Brembo Corporate e Compliance Tools, tra cui le Brembo Compliance Guidelines) in quanto parte del Gruppo Brembo, oltre ad attuare programmi di Compliance a livello locale nel rispetto delle norme in tema di responsabilità dell'ente previste dai singoli Paesi. Esse sono quindi chiamate ad applicare tali Tools in modo coerente, proporzionato e documentato, assicurando che i presidi adottati siano non solo formalmente definiti, ma anche effettivamente attuati e diffusi all'interno dell'organizzazione.

4.7.1 Società Italiane del Gruppo

Le Società Italiane del Gruppo, sebbene non quotate¹⁷, adottano comunque, sotto la propria responsabilità, per le finalità indicate nel Decreto:

- i) un proprio «Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo» ispirandosi ai principi e ai contenuti del presente Modello, salvo che sussistano situazioni specifiche relative alla natura, alla dimensione, al tipo di attività, nonché alla struttura delle deleghe interne di potere, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel presente Modello;
- ii) i Brembo Corporate e Compliance Tools, tra cui il Codice Etico.

Il Modello delle Società Italiane del Gruppo viene adottato dopo aver individuato, nella propria realtà aziendale, le attività a rischio di reato e le misure idonee a prevenirne il compimento. Per questa attività specifica tali società possono chiedere il supporto metodologico alla Capogruppo, che prevede:

- valutazione del grado di applicabilità in astratto delle fattispecie di Reato previste dal Decreto alla luce del profilo della società e degli specifici ambiti in cui essa opera;
- identificazione dei referenti che procedano nella Società del Gruppo al risk assessment ed all'individuazione dei protocolli di controllo e dei loro aggiornamenti/piani di miglioramento.

Durante il procedimento di individuazione delle attività a rischio e di adozione del proprio Modello, e fino a quando non l'abbiano approvato, le Società adottano misure di controllo interno per la prevenzione di comportamenti illeciti.

Nelle Società Italiane del Gruppo di piccole dimensioni le funzioni dell'Organismo di Vigilanza possono essere svolte direttamente dall'organo dirigente (ai sensi dell'Art. 6 del Decreto). Esse, tuttavia, valutano autonomamente se nominare un proprio specifico Organismo di Vigilanza o se far svolgere tale funzione all'organo dirigente.

Le Società del Gruppo segnalano all'Organismo di Vigilanza della Capogruppo l'avvenuta adozione e attuazione del proprio Modello e comunicano tempestivamente gli aspetti problematici riscontrati nel conformarsi alle disposizioni dello stesso.

4.7.2 Società Estere del Gruppo

A. Brembo Corporate and Compliance Tools

In quanto parte di un gruppo industriale internazionale e soggetto alla direzione e al coordinamento di Brembo N.V., le Società Estere del Gruppo fanno propri i principi generali di Compliance dettati dalla Capogruppo, attraverso l'adozione e l'implementazione dei Brembo Corporate e Compliance Tools (tra cui le Brembo Compliance Guidelines), per garantire il mantenimento di un elevato standard etico e di

¹⁷ L'adozione di un Modello 231 è un requisito di permanenza nel segmento STAR per le società di diritto italiano quotate mentre per le non quotate è una mera facoltà che costituisce un'esimente ai fini della responsabilità di cui al Decreto.

compliance in relazione a tutte le attività aziendali dell'intero gruppo Brembo.

B. Compliance con le Normative Locali: *Local Compliance Program*

In aggiunta all'adozione dei Brembo Corporate and Compliance Tools e sulla base del contenuto di tale sottosistema normativo, è responsabilità delle singole Società Estere sviluppare i cc.dd. Local Compliance Programs secondo un approccio *risk-based* rispetto alle normative locali ed in coerenza con i principi della ISO 37301:2021 (cui si ispira anche la metodologia di costruzione del Modello 231 di Brembo N.V.). Implementare ed adottare tale programma significa impostare un proprio processo di valutazione dei rischi, una mappatura delle aree sensibili ed elaborare i più idonei protocolli di controllo al fine di formalizzare un proprio *compliance program*, che fa parte del sistema di controllo e gestione dei rischi proprio di ciascuna Società Estera.

Il Principio cardine nell'adozione e implementazione dei cc.dd. *Local Compliance Program* prevede che qualora le normative locali siano meno stringenti di quelle della Capogruppo, prevalgano i principi di *compliance* della Capogruppo (principio di prevalenza).

C. I rapporti con la Capogruppo in tema di *compliance*

I rapporti tra le società del Gruppo sono improntati alla massima trasparenza e al rispetto delle normative applicabili negli ordinamenti di riferimento sulla base del principio di prevalenza sopra espresso e devono essere coerenti con le linee guida strategiche e di compliance definite dalla capogruppo Brembo N.V.

Le Società Italiane ed Estere del Gruppo sono informate dalla Capogruppo sul Modello dalla stessa adottato (ed ogni suo successivo aggiornamento) e sui Brembo Corporate e Compliance Tools.

Il *Country General Manager* (o Amministratore Delegato/Amministratore Unico per le Società italiane) di ciascuna Società è responsabile del funzionamento del sistema di controllo e gestione dei rischi di ciascuna della società. Nell'ambito di tale ruolo, il *Country General Manager* (o Amministratore Delegato/Amministratore Unico per le Società italiane), con il supporto dei diversi responsabili di processo a livello locale e la relativa struttura organizzativa:

- è responsabile dell'adozione ed implementazione nelle singole società di un proprio programma di compliance per quanto riguarda le Società Italiane e per le Società Estere dei cc.dd. Local Compliance Tools e cioè le più idonee misure per essere adeguati alle eventuali normative di compliance locali (v. infra), impostando nella Società Estera del Gruppo un processo di valutazione dei rischi, una mappatura delle aree sensibili ed elaborando i più idonei protocolli di controllo al fine di formalizzare un proprio modello di compliance;
- è responsabile dell'implementazione a livello locale, anche attraverso appositi strumenti/ piani di diffusione e formazione ai dipendenti, dei Brembo Corporate e Compliance Tools emessi dalla Capogruppo, fatte salve eventuali integrazioni ai fini del rispetto delle normative applicabili nei singoli ordinamenti e fatto salvo il principio di prevalenza richiamato al § 4.7.2 B.

- costituisce il punto di riferimento per Brembo e per l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo per le implicazioni che il Modello 231 potrebbe avere sull'estero;
- riceve supporto nell'analisi del contesto normativo rilevante da parte di LCA della Capogruppo (la quale si avvale, a sua volta, del supporto costante di esperti legali locali).

I *compliance programs* elaborati a livello locale dalle Società Estere ed i Modelli predisposti dalle Società Italiane, sono raccolti e custoditi presso LCA, considerato il suo ruolo di coordinamento in tema di *compliance*.

Le Società del Gruppo sono soggette ad audit periodici svolti dalla GCF Internal Audit della Capogruppo, in collaborazione, ove presente, del locale responsabile internal audit, al fine di verificare la funzionalità, l'operatività e l'idoneità del sistema.

D. Criteri di priorità per l'implementazione del sistema di Compliance presso le Società del Gruppo

Il criterio di priorità per l'implementazione del sistema di Compliance locale (Brembo Corporate and Compliance Tools e Local Compliance Tools) è fondato su parametri di rischio delle varie Società del Gruppo (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: rischio paese, società finanziaria, commerciale o produttiva, partecipazione/presenza altri azionisti, consolidamento, certificazione del revisore, mappatura 262).

Le mappature dei rischi delle singole Società del Gruppo sono indicate in uno schema disponibile per la consultazione presso LCA. Sulla base di tale mappatura è stato elaborato un piano d'azione per l'implementazione nelle varie Società del Gruppo.

4.8 RELAZIONI COMMERCIALI CON I BUSINESS PARTNERS

Relativamente ai rapporti con i *Business Partners*, Brembo ha ritenuto di dare concreta applicazione ai principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231, adottando (e applicando selettivamente sulla base di una valutazione fondata sulla diversa tipologia di Business Partner) le seguenti misure:

- lo svolgimento di una specifica *due diligence* etica preventiva sui fornitori intesi in senso ampio, ivi inclusi i fornitori di servizi come gli agenti e i consulenti ed esclusi solamente i prestatori d'opera intellettuale, con lo scopo di garantire solidità e qualità lungo tutta la catena produttiva. In particolare, i fornitori sono tenuti a compilare un questionario di prevalutazione che la GCF Purchasing sottopone in fase di selezione di possibili partner commerciali per verificare il possesso di determinati requisiti di Compliance e, successivamente, un questionario di valutazione basato sul modello SAQ 5.0 che consente di ottenere informazioni più dettagliate sulle tematiche ESG;
- un monitoraggio continuo dei fornitori attraverso lo svolgimento di controlli in loco da parte di soggetti terzi indipendenti, con l'obiettivo specifico di valutare la loro conformità agli standard di sostenibilità imposti dal Gruppo;

- l’inserimento nelle Condizioni Generali di Fornitura e negli standard contrattuali emessi a livello worldwide, di clausole di *compliance* secondo le finalità descritte di seguito (tali clausole prevedono, oltre a quanto si dirà *infra*, il necessario rispetto da parte del fornitore della normativa applicabile, delle applicabili previsioni del Modello e del Sistema Normativo di Brembo, un diritto di *audit* sulle attività svolte dal fornitore al fine di verificarne, tra l’altro, il corretto adempimento agli obblighi di *compliance* su di esso incombenti);
- l’inserimento nei contratti con i fornitori dell’impegno al rispetto del Brembo Supplier Code of Conduct for Responsible Business, che sintetizza la politica di sostenibilità di Brembo, indicando i principi che i fornitori del Gruppo devono rispettare, sottoscrivere e trasferire lungo la loro supply chain, tra cui rilevano in modo particolare il rispetto dei diritti umani, la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell’ambiente.
- l’inserimento nei propri contratti, ivi compresi gli ordini di acquisto, di clausole che attribuiscono a Brembo la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di risolvere il contratto, nel caso in cui alla controparte venga ascritto (anche solo in via “cautelare”) uno dei “reati presupposto” contemplati dal D. Lgs. 231/2001;
- l’inserimento nei contratti di prestazione intellettuale, ove possibile, della facoltà di recesso *ad nutum*, ossia della facoltà di recedere non solo, ma anche, per ragioni di Compliance.

Inoltre, ogniqualevolta sia il Cliente a proporre clausole contrattuali facenti riferimento a valori etici, Brembo richiede che entrambe le parti assumano, l’una nei confronti dell’altra, l’obbligo di osservare il proprio Codice Etico e di non incorrere in fattispecie che violano una condotta.

L’inserimento delle suddette clausole (di seguito denominate “**Clausole 231**”) nei propri rapporti con i *Business Partners* ha le seguenti finalità:

- ❖ Etica: valorizzare l’importanza e l’essenzialità che Brembo riconosce all’agire dei soggetti con cui entra in contatto;
- ❖ Informativa: mettere a conoscenza delle proprie controparti i valori etici, come riportati nel proprio Codice Etico, ed i principi di comportamento, come previsti dal Modello 231, cui Brembo ispira la propria condotta;
- ❖ Cautelativa: tutelare la propria reputazione, tramite la facoltà di risolvere il contratto, ove lo ritenga opportuno, qualora alla controparte venga ascritto uno dei reati presupposto contemplati dal D. Lgs 231/2001. Resta inteso che, indipendentemente dall’inserimento della Clausola 231, la finalità Cautelativa è comunque soddisfatta ogniqualevolta nel contratto sia concessa a Brembo facoltà di recesso *ad nutum*.

È da sottolineare che l’esigenza di perseguire le finalità di cui sopra è diversamente avvertita in dipendenza della natura della controparte; pertanto, LCA nel valutare l’opportunità di inserire le Clausole 231, considera:

- il rapporto consolidato negli anni: controparti con cui Brembo ha un rapporto consolidato negli anni e che hanno dimostrato la propria completa adesione ed attenzione al rispetto di valori etici condivisi, permettono di considerare le finalità Etica ed Informativa come implicite e già raggiunte, nel contempo riducendo ad un livello trascurabile, sulla scorta dell'esperienza maturata, la necessità di perseguire la finalità Cautelativa;
- l'attenzione della controparte agli aspetti di Compliance: società notoriamente e concretamente attente ai principi di Sustainability, nonché dotate di strumenti di Governance analoghi a quelli adottati da Brembo, da un lato sono solitamente propense ad accettare (quand'anche non siano loro stesse a proporle) l'inserimento di "Clausole 231", ovvero di clausole simili trattandosi di società estere, dall'altro permettono di considerare le finalità Etica ed Informativa come implicite e già raggiunte, e di considerare il rischio protetto dalla finalità Cautelativa trascurabile;
- il prestigio e la notorietà della controparte: vi sono casi in cui il beneficio d'immagine che Brembo trae dal rapporto con talune controparti viene valutato come sensibilmente superiore alla finalità Cautelativa protetta tramite l'inserimento dalle Clausole 231.

Con riferimento a quei particolari *Business Partners* costituiti dalle *joint ventures* (a cui devono assimilarsi altresì i consorzi, associazioni temporanee di impresa - ATI -, associazioni, accordi di collaborazione o altri enti con o senza personalità giuridica, in cui Brembo detiene un interesse), Brembo fa sì che i rappresentanti da essa indicati negli (eventuali) organi di gestione delle stesse promuovano i principi e i contenuti del Modello e dei Brembo Corporate e Compliance Tools negli ambiti di rispettiva competenza.

4.9 SISTEMA SANZIONATORIO

4.9.1 Principi Generali

Il Modello impone regole di condotta atte a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto e, più in generale, ad assicurare la corretta applicazione delle procedure interne previste (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b), ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11.

Le regole imposte dal Modello sono assunte da Brembo in piena autonomia data la necessità di assicurare il rispetto del precetto normativo che incombe sulla medesima.

Essenziale alla funzionalità del Modello e delle relative Procedure ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11., è la predisposizione di un corretto sistema disciplinare; l'eventuale applicazione del sistema sanzionatorio e delle relative sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di tali regole, è indipendente dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria. Sono soggetti al sistema tutti i dipendenti, gli amministratori nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con Brembo.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso ivi incluse quelle della Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del presente Modello, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare. Tra le violazioni del Modello rientrano anche le violazioni delle misure a tutela del segnalante previste al successivo § 4.11 e nella Procedura Whistleblowing. Resta inteso che nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale o civile, anche con sentenza di primo grado, della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono più garantite e alla persona segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti deve procedere.

L'Organismo di Vigilanza, dall'inizio del rapporto con Brembo, attraverso strumenti ritenuti i più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare.

La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

4.9.2 Applicabilità nei confronti di operai, impiegati e quadri aziendali

Il sistema disciplinare aziendale si fonda sulle norme previste in materia dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL di categoria e in ogni caso dalla normativa applicabile in materia.

Le sanzioni applicabili nei riguardi di operai, impiegati e quadri sono quelle previste dal CCNL di categoria, ovvero:

1. richiamo verbale;
2. ammonizione scritta;
3. multa fino ad un importo pari a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
4. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
5. licenziamento con preavviso;
6. licenziamento senza preavviso.

Il sistema, come previsto anche dal CCNL di categoria, esemplifica i comportamenti disciplinarmente rilevanti in base al rilievo che assumono le singole fattispecie, elencando le sanzioni applicabili sulla base della loro gravità.

Ad integrazione dell'esemplificazione prevista dal CCNL di categoria e quale ulteriore esemplificazione, si precisa che incorre in un illecito il lavoratore che anche attraverso condotte omissive ed in eventuale concorso con altri:

- a) violi le procedure interne previste dal presente Modello ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, per "inosservanza delle disposizioni di servizio";
- b) violi le procedure interne previste dal presente Modello ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui

al successivo § 4.11, ponendo in essere un comportamento consistente in “tolleranza di irregolarità di servizi” ovvero in “inosservanza di doveri o obblighi di servizio, da cui non sia derivato un pregiudizio al servizio o agli interessi di Brembo”;

- c) violi le procedure interne previste dal presente Modello ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso ivi incluse quelle della Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un “rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio”, ovvero una “abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio nell’adempimento della prestazione di lavoro”, ovvero, in genere, qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi o regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse e non altrimenti sanzionabili;
- d) adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello o alle procedure stabilite in attuazione dello stesso ivi incluse quelle della Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una “irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni di Brembo o di terzi”;
- e) adotti nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso ivi incluse quelle della Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, tale da determinare la concreta applicazione a carico di Brembo di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una “violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio a Brembo o a terzi”;
- f) abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/2001.

È previsto il necessario coinvolgimento dell’Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11. Ciò significa che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, senza darne immediata informazione e, ove richiesto dal titolare del potere disciplinare, senza aver ottenuto il parere dell’Organismo di Vigilanza.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l’entità delle richiamate sanzioni saranno valutate anche in funzione:

- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia in funzione alla prevedibilità dell’evento;
- agli incarichi, posizione funzionale e responsabilità delle persone coinvolte nei fatti.

4.9.3 Applicabilità nei confronti dei dirigenti aziendali

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello o della Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, è compiuta da parte di dirigenti aziendali si provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, la sanzione ritenuta più idonea in conformità a quanto previsto dalla Legge e dalla normativa prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

In tali casi, inoltre, potranno essere applicate anche la revoca delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso e, ove possibile, l'assegnazione a diverso incarico.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni ai dirigenti per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, nel senso che non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata alcuna sanzione disciplinare per violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, senza darne immediata informazione e, ove richiesto dal titolare del potere disciplinare, parere dell'Organismo di Vigilanza.

4.9.4 Applicabilità nei confronti degli amministratori

Il presente Modello viene consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione.

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello, ivi inclusa la Procedura Whistleblowing di cui al successivo § 4.11, è compiuta da parte degli Amministratori, il Presidente dell'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad applicare, nei confronti dei responsabili, le iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia. Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

4.9.5 Applicabilità nei confronti di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con Brembo

Come si è visto nel precedente § 4.8, nei rapporti con i Business Partners, Brembo ha, tra l'altro, previsto l'applicazione del Modello, anche nei confronti dei *Business Partners* in virtù di quanto previsto dalle Clausole 231.

Si ricorda che, dal punto di vista sanzionatorio, è previsto tra l'altro:

- l'inserimento nei propri contratti, ivi compresi gli ordini di acquisto, di clausole che attribuiscono a

Brembo la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di risolvere il contratto, nel caso in cui alla controparte venga ascritto (anche solo in via “cautelare”) uno dei “reati presupposto” contemplati dal D. Lgs. 231/2001;

- l’inserimento nei contratti di prestazione intellettuale, ove possibile, della facoltà di recesso *ad nutum*, ossia della facoltà di recedere non solo, ma anche, per ragioni di Compliance.

4.10 FORMAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO BREMBO

Ai fini dell’efficacia del presente Modello, è obiettivo di Brembo garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle norme di comportamento ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

L’adozione del Modello, ed i relativi aggiornamenti, sono comunicati ai dipendenti ed agli stakeholders al momento dell’approvazione.

Il Modello viene pubblicato nella sua versione integrale sul portale aziendale, mentre sul sito Brembo viene pubblicata solo la Parte Generale ed alcune sezioni delle Parti Speciali, ritenute non particolarmente sensibili e pertanto divulgabili all’esterno.

Ai nuovi assunti viene consegnato un pacchetto informativo (CCNL, Codice Etico, Welcome Kit, ...), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate fondamentali in Azienda. Tali soggetti sono tenuti a rilasciare a Brembo una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la ricezione del pacchetto informativo, nonché l’integrale conoscenza dei documenti allegati e l’impegno ad osservarne le prescrizioni.

L’attività di formazione è finalizzata:

- i) a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni, spiegare i motivi per cui Brembo ha deciso di dotarsi di un Modello nonché ad illustrare i principali comportamenti da adottare al fine di prevenire la commissione dei Reati;
- ii) è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dal livello di rischio dell’area in cui operano, dell’avere o meno funzioni di rappresentanza di Brembo.

Annualmente il piano della formazione viene sottoposto all’esame dell’Organismo di Vigilanza e sullo stato di avanzamento dello stesso viene costantemente aggiornato.

L’attività di formazione viene erogata sia in modalità “tradizionale” tramite lezioni frontali in aula sia mediante materiale multimediale distribuito ai dipendenti coinvolti (dirigenti, quadri ed impiegati), una modalità di auto-apprendimento particolarmente efficace in quanto consente di:

- mantenere traccia della documentazione utilizzata ai fini formativi e dei destinatari della formazione;
- attestare per ogni partecipante la fruizione del corso, monitorando l’inizio e la fine dello stesso;

- verificare l'efficacia del corso tramite il punteggio ottenuto nel test-out.

4.11 SEGNALAZIONI DELLE IRREGOLARITÀ (*WHISTLEBLOWING*)

1) Canale di Segnalazione Interna

Sin dal 2007 Brembo ha istituito canali informativi di whistleblowing per garantire la comunicazione di irregolarità o violazioni del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Brembo N.V. ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed eventuali anomalie o debolezze del Sistema di Controllo Interno Aziendale.

Sulla base della Direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato (c.d. Direttiva Whistleblowing), successivamente recepita dalle normative nazionali, Brembo N.V. – informate anche le rappresentanze sindacali – ha attivato un canale di segnalazione interno, tramite una piattaforma che, attraverso modalità informatiche e strumenti di crittografia, è idonea ad assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante o delle persone coinvolte, sul contenuto della segnalazione e sulla documentazione ad essa relativa. Nel 2025 la Procedura Whistleblowing è stata aggiornata in modo tale da consentire la possibilità di effettuare anche segnalazioni in forma anonima.

Il canale è accessibile:

- dalla piattaforma web [Software segnalazioni - Whistleblowing](#)
- dall'App Mobile Legality Whistleblowing.

Le segnalazioni possono essere effettuate sia in forma scritta che in forma orale. Si esclude tuttavia la possibilità di allegare registrazioni tra i documenti a supporto della segnalazione.

Il segnalante può richiedere un incontro diretto con il gestore del canale, lasciando un messaggio scritto o orale nella piattaforma. La segnalazione, con il consenso del segnalante, verrà poi registrata nella piattaforma per garantirne un'adeguata gestione.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate non oltre cinque anni dalla data di chiusura. I trattamenti di dati personali sono effettuati a norma del Regolamento UE 2016/679.

2) Gestore del Canale di Segnalazione Interna

Brembo ha incaricato quale gestore del canale di segnalazione interna, la funzione **GCF Internal Audit**, nella persona del **Chief Internal Audit Officer**, in quanto ufficio autonomo dedicato e con personale specificatamente formato per la gestione del canale di segnalazione. La Procedura Whistleblowing prevede apposite regole per la gestione di segnalazioni nel caso in cui la GCF Internal Audit sia direttamente coinvolta nella segnalazione.

3) Soggetti Segnalanti

Le segnalazioni possono essere effettuate da soggetti legati all'attività di Brembo, quali: dipendenti del

gruppo Brembo; lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti; dipendenti o collaboratori di fornitori, appaltatori o sub-appaltatori; clienti; volontari e tirocinanti; azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

4) Oggetto di Segnalazioni

La segnalazione può riguardare comportamenti, atti od omissioni legati all'attività del Gruppo Brembo, tra cui anche violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Brembo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e violazioni di altri codici di condotta, policy e procedure aziendali per i quali è previsto il canale di segnalazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Codice Etico, Codice di condotta anti-corruzione, Codice di condotta Antitrust, Privacy Policy, Human Rights Policy, Policy on Non Discrimination and Diversity, Brembo Supplier Code of Conduct for Responsible Business).

Si precisa che, quando il **Chief Internal Audit Officer** accerta che la segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai fini del D. Lgs. 231/2001, essa viene notificata attraverso la piattaforma anche al Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Brembo N.V., che potrà avere accesso ai contenuti della segnalazione, in quanto ente Responsabile per la gestione di tali segnalazioni.

5) Procedura Whistleblowing

Brembo ha adottato una procedura volta a garantire la tutela della riservatezza e la tutela dei dati personali, nonché a disciplinare le modalità di conservazione della documentazione relativa alla segnalazione (riscontro, verifica e analisi), garantendo che lo stesso avvenga nei modi e nei tempi previsti dalla normativa di volta in volta vigente (denominata nel presente documento "Procedura Whistleblowing").

Al fine di garantirne la massima diffusione possibile, la Procedura Whistleblowing è affissa alle bacheche aziendali, pubblicata sul portale intranet di Brembo e pubblicata nella piattaforma accessibile dal sito Internet di Brembo.

La Procedura Whistleblowing applica a tutte le segnalazioni pervenute alla capogruppo **Brembo N.V.** tramite il canale di segnalazione sopra indicato e gestito dalla GCF Internal Audit, mentre, per le altre società del Gruppo, è previsto quanto segue:

- le **società europee** controllate da Brembo N.V. con almeno 50 dipendenti adottano una procedura analoga alla presente, tenuto conto delle prerogative della rispettiva legge nazionale di recepimento della Direttiva EU 2019/1937, istituendo un proprio canale interno di segnalazione e identificando un soggetto gestore di tale canale.

- le **società del Gruppo non europee** mantengono attivi i propri canali interni di segnalazione, se esistenti, e si conformano, se necessario, di volta in volta, a quanto contenuto nella normativa applicabile.

Resta comunque inteso che tutte le Società del Gruppo Brembo possono decidere di affidare l'incarico di gestore del canale di segnalazione interno alla Internal Audit GCF nella persona del Chief Internal Audit Officer, compatibilmente con la normativa locale, e/o utilizzare, per la gestione dello stesso, la medesima piattaforma utilizzata della capogruppo.

Fatto salvo quanto sopra, si precisa che rimane a discrezione del segnalante, in tutte le società controllate da Brembo N.V., la possibilità di inviare segnalazioni tramite il canale interno locale, se esistente, ovvero, in alternativa, tramite il canale di segnalazione della Capogruppo Brembo N.V.

Inoltre, coerentemente anche con quanto previsto dal Decreto 24/2023 viene riconosciuta la possibilità per il soggetto segnalante di utilizzare canali di segnalazione esterna istituiti dalle autorità di ciascun Paese.

5. INTRODUZIONE ALLE PARTI SPECIALI

Le Parti Speciali del Modello Brembo si strutturano come segue:

1. Descrizione sintetica delle fattispecie di reato distinte per macrocategorie;
2. Indicazione della valutazione sul grado di applicabilità dei Reati oggetto della singola Parte Speciale;
3. Illustrazione delle principali Attività/Aree aziendali sensibili identificate come soggette a rischio in base al profilo della Società;
4. Definizione dei principi generali/regole di comportamento adottate in Brembo al fine di impedire il verificarsi di comportamenti illeciti e di presidiare il rischio della commissione dei Reati;
5. Protocolli di Controllo adottati da Brembo (rinvio alle relative schede "analisi attività sensibili" – parte "mobile" del Modello).

Si precisa che l'esame del complesso delle attività aziendali ed i risultati del risk assessment effettuato ha condotto ad escludere la concreta possibilità di commissione delle fattispecie di Reato di seguito indicate:

- reati di falso nummario, fatti salvi i reati in materia di contraffazione;
- reati contro la personalità individuale in materia di pornografia, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (caporalato), integrità sessuale femminile e prostituzione minorile, ivi incluso il reato di adescamento di minorenni;
- alcuni dei delitti transnazionali;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico ed i reati in materia di riduzione

- o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, traffico di organi prelevati da persona vivente, forme di discriminazione razziale quale propaganda e istigazione;
- violazione delle norme in materia di Perimento di sicurezza nazionale cibernetica¹⁸;
- alcuni dei reati ambientali relativi a:
 - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
 - Distruzione o Deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
 - Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)
 - Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007)
- reati di frodi in competizioni sportive o di esercizio abusivo di attività da giuoco o scommessa;
- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, in particolare:
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e Fondo europeo per lo sviluppo rurale (art. 2 Legge 898/1986).
 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [introdotto dall'art. 3 del D.Lgs. n. 184/2021], con riferimento alla detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.) ed al delitto di «frode informatica» (art. 640 ter c.p.);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).
- Delitti contro il patrimonio culturale (introdotto dall'art. 3 della Legge n. 22/2022).
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (introdotto dall'art. 3 della Legge n. 22/2022).
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, con esclusivo riferimento al reato di "pirateria informatica" (fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita) (fattispecie introdotta dalla modifica all'art. 171-ter legge sul diritto d'autore, ad opera della L. 93/2023);
- Sottrazione all'accertamento e/o al pagamento delle accise su tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche (articoli 40-bis, 41, 42, 43 e 45 d.lgs. 504/1995);
- Delitti contro gli animali (articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 638 c.p.);
- Reati di Frode alimentare e Commercio di alimenti con segni mendaci (artt. 517-sexies e 517-septies c.p.)

¹⁸ Si precisa che Brembo non rientra tra i soggetti inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 105 del 21.09.2019.

Ciò anche in quanto:

- (i) l'attività della Società esercitabile in base al suo profilo ed all'oggetto sociale non conduce tipicamente all'integrazione di tali fattispecie di reati;
- (ii) sembra difficilmente immaginabile l'interesse o vantaggio della Società, necessario per la sussistenza del Reato nell'ambito del Decreto.

In ogni caso, in relazione a tali tipologie di reato e il rischio ad esse connesse, trovano comunque applicazione a presidio i principi generali descritti nel Codice Etico, nelle Brembo Compliance Guidelines e più in generale nelle Brembo Corporate e Compliance Tools.

Con riferimento all'Autoriciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.) inserito nell'ordinamento penale italiano dall'articolo 3, comma 5, della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, i protocolli preventivi esistenti in Brembo sui processi sensibili rispetto ai reati di ricettazione e riciclaggio (già contemplati dal Decreto) possono considerarsi, in via preliminare, adeguati a prevenire anche il nuovo reato di autoriciclaggio.

È altresì ragionevole ritenere che nell'adeguamento del Modello 231 alle nuove fattispecie introdotte con il D.Lgs. n. 195 del 8 novembre 2021 - che estende l'art. 25-octies a nuovi reati presupposto dei «delitti di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita» comprendendo – per semplificare – anche fatti riguardanti denaro o cose provenienti da contravvenzione e, nel caso di riciclaggio e autoriciclaggio, anche i delitti colposi - occorra guardare alla condotta tipica degli illeciti di cui agli art. 648 e ss. del c.p., a prescindere dalla natura del reato che si pone a monte degli stessi, considerando l'esistenza di misure volte alla prevenzione/mitigazione di rischi di non compliance (diversi dal Decreto) sulle attività amministrative-contabili e fiscali quali adeguati strumenti in grado di prevenire condotte potenzialmente sensibili rispetto al reato di autoriciclaggio e a prescindere dal fatto che i reati a monte rientrino nel catalogo dei reati presupposto 231.

Le Parti Speciali e le Schede Mobili sono ad uso interno della Società.

Il presente Modello è scritto in lingua italiana e tradotto ai fini della sua diffusione in lingua inglese. In caso di difformità tra le due versioni, prevale la versione in lingua italiana.